SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero della sanità:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 marzo 1999, n. **62.**

Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna n. 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati e ricercatori che ivi ottennero risultati scientifici rivoluzionari per la cultura e la società del nostro tempo e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», quale ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con l'istituzione del Museo storico della fisica sono ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della biblioteca, dei laboratori e del Museo.

3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, il quale è incrementato a tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2605):

Presentato dal sen. DE LUCA ed altri il 2 luglio 1997.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 15 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1998; il 17 e 18 febbraio 1998; il 10 e 24 marzo 1998.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 17 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato l'8 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5095):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 16 luglio 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 3 e 10 dicembre 1998; il 25 gennaio 1999.

Nuovamente assegnato alla VII commissione, in sede legislativa, il 26 gennaio 1999.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 2605/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 23 febbraio 1999, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 3 marzo 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 7 *(Competenze del MURST).* — 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a),* della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo Fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera *b),* è sostituita dalle seguenti "*b)* valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica; *b-bis)* sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; *b-ter)* approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le funzioni di cui all'art. 8 nei confronti degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilancio";

b) nella lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2, le parole "sentito il CNST" sono soppresse;

c) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale";

d) nelle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 2 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;

e) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: "*g)* coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed organizzazione, ed esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie";

f) il comma 3 dell'art. 2 è soppresso;

g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'art. 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;

h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da "il quale" fino a "richiesta" sono soppresse;

i) l'art. 11 è soppresso.

5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo parere" fino a "n. 59" sono soppresse.

6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.

7. È abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera *e)* del comma 4.

8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'art. 4, comma 3, lettera *a)*, non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.

9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *d),* 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266».

99G0117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Selvino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Selvino (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Daniele Grigis;

Considerato che, in data 18 gennaio 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parere integrante;

Decreta:

Il consiglio di comunale di Selvino (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Selvino (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Daniele Grigis.

Il citato amministratore, in data 18 gennaio 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto di ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Selvino (Bergamo).

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1937

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1999.

***Curricula* dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visti, in particolare, i commi 5 e 8 dell'art. 3 del precitato decreto legislativo concernenti, rispettivamente, la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1994, concernente la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che si rende necessario procedere alla ricostituzione del predetto organo per compiuto quadriennio di durata in carica;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è così composto:

Camilleri Bruno, esperto;

Magno Michele, esperto;

Pavanello Rino, esperto;

Zanardi Aldo, esperto;

Ferrara Ruggero, dirig. p.a.;

Pugliese Nicola, dirig. p.a.

I *curricula* dei predetti membri saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 87

CURRICULUM VITAE

Bruno CAMILLERI, nato il 19 giugno 1952.

Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Iscritto all'albo degli avvocati e procuratori dal 16 luglio 1979 esercita nell'ambito della Corte di appello di Napoli.

Svolge l'attività professionale prevalentemente nel campo del diritto civile e del lavoro ed è titolare di un avviato studio professionale costituito in forma di associazione fra professionisti.

Consulente e legale fiduciario di numerose aziende e società (nel campo assicurativo le maggiori compagnie assicurative, quali la Fondiaria S.p.a. ecc. oltre che le Ferrovie dello Stato nel campo delle controversie di lavoro), è stato per quattro bienni consigliere presso l'ordine forense campano ricoprendo, altresì, le cariche di tesoriere e segretario.

Collabora a riviste specializzate nel settore del lavoro e assicurativo.

Ha partecipato, anche in qualità di relatore, ad importanti convegni a carattere nazionale in materia di politica del lavoro e di razionalizzazione e semplificazione delle procedure previdenziali.

CURRICULUM VITAE

Ferrara RUGGIERO, nato a Napoli il 7 dicembre 1940.

Residente in Roma alla via Franco Sacchetti, n. 6/g (c.a.p. 00137); tel. 06-87138784 (ab.), 06-6791764 (uff.), 0337-332707 (cell.), 06-54875225 (fax).

Laureato in scienze economiche.

Funzionario nel ruolo centrale dei servizi amministrativi della Ragioneria generale dello Stato dal 10 febbraio 1968.

Dirigente del medesimo ruolo dal 30 novembre 1984.

Dal 27 settembre 1977 al 13 marzo 1994, comandato presso il Gabinetto dell'on. Ministro del tesoro - Ufficio legislativo.

Dal 14 marzo al 31 dicembre 1994 Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato per il tesoro, on.le Antonio Rastrelli.

Iscritto all'albo dei giornalisti dell'ordine interregionale del Lazio e Molise, (elenco pubblicisti) dall'8 agosto 1962.

Iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Incarichi ricoperti:

di revisorato presso A.U.S.L. di Modena (attualmente in carica);

di revisorato presso il Conservatorio di musica di Matera e Istituti professionali di Stato in Emilia (Bologna) e in Liguria (Sestri Levante).

Docente nei corsi di preparazione alle carriere delle assemblee legislative organizzati dalla facoltà di scienze politiche della Libera Università internazionale degli studi sociali (LUISS) di Roma.

Docente nei seminari organizzati dal «Centro Alti Studi Difesa» - Ministero della difesa - Roma.

Consigliere di amministrazione dell'I.N.A.I.L. dal 28 dicembre 1994.

Presidente del gruppo di lavoro per la realizzazione del polo pediatrico di Acerra (Napoli).

Membro del collegio sindacale dell'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.) dal 15 maggio 1996 al 31 dicembre 1997.

Componente della commissione per le celebrazioni del 60° anniversario ad erezione in Ente morale della «Fondazione Banco di Napoli per il ricovero, l'educazione e l'istruzione per i figli del popolo» (nomina del 17 settembre 1998).

Membro del «Comitato di sorveglianza per la verifica di attuazione degli interventi ricompresi nel piano del Giubileo 2000 al di fuori del Lazio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma Capitale (dal 7 gennaio 1999).

CURRICULUM VITAE

Michele MAGNO, nato a Minervino Murge (Bari) il 16 settembre 1944.

Laureato in filosofia all'Università di Roma nel 1967.

Assistente di storia delle dottrine economiche presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma nel 1969-70.

Vice-responsabile dell'ufficio studi della C.G.I.L. nel 1971-74.

Segretario nazionale della Federazione dei chimici della C.G.I.L. nel 1975-78.

Direttore dell'I.R.E.S.-C.G.I.L. (Istituto di ricerche economiche e sociali) nel 1979-81.

Responsabile dell'ufficio internazionale della C.G.I.L. nel 1982-86.

Vice-responsabile della sezione lavoro del P.C.I. nel 1987-1989.

Segretario regionale del P.C.I.-P.D.S. della Puglia nel 1990-91.

Esperto del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio nel 1992-94.

Segretario nazionale e responsabile dell'ufficio previdenza della funzione pubblica-C.G.I.L. nel 1995-98.

Consigliere del Ministro del lavoro dal novembre 1998.

Nel corso dell'esperienza presso il sindacato industriale della C.G.I.L. ha sviluppato una specifica competenza nel campo antiinfortunistico e della tutela dell'ambiente di lavoro, documentata nella serie storica del notiziario della FILCEA-C.G.I.L.

Nel corso dell'esperienza sindacale presso l'IRES ha diretto studi e ricerche, documentati nella serie storica del bollettino IRES-C.G.I.L., sulle trasformazioni dell'organizzazione del lavoro nelle grandi imprese nazionali ed europee.

Nel corso dell'esperienza presso il Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio si è occupato, in particolare, delle implicazioni ambientali e di assetto industriale della legislazione speciale per Venezia.

Nel corso dell'esperienza presso la Funzione pubblica-C.G.I.L. ha coordinato l'attività previdenziale della Federazione, con riferimento anche al tema della riforma della sanità e dei servizi pubblici locali, come documentato dalla serie storica della rivista trimestrale «Quale Stato», di cui è il direttore.

CURRICULUM VITAE

NOMINATIVO.

PAVANELLO Rino Angelo Giovanni.

Ufficio: c/o Associazione ambiente e lavoro, viale Marelli, 497 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano), tel. (02)25223120-26223793, fax (02)26223130.

Abitazione: via B. Verro 78-F - 20141 Milano, tel. (02)89512461 - (0336)341761.

PROFESSIONALITÀ.

Segretario nazionale associazione ambiente e lavoro (riconosciuta con decreto ministeriale 1º marzo 1988, *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1988).

Esperto chimico, in particolare sulla salute e sicurezza sul lavoro e sui rischi ambientali ed industriali.

Esperto del Comitato economico e sociale dell'UE sul «Libro Verde sul risarcimento dei danni all'ambiente» per una direttiva CEE sul danno ambientale.

Esperto del Comitato economico e sociale dell'UE sulla proposta di modifica alla direttiva CEE sui rischi industriali rilevanti (n. 82/501 e n. 96/82).

Componente della Conferenza dei servizi ex legge n. 137/1997 sui rischi industriali rilevanti (decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988).

Componente del Consiglio nazionale dell'ambiente (II e III legislatura).

ATTIVITÀ SPECIFICA.

1. Docente sui rischi ambientali e sicurezza sul lavoro in vari seminari, tra cui:

Università Bocconi, Istituto SPACE (19 novembre 1998 e 24 marzo 1995);

Università Bocconi, Istituto IEFE (1º dicembre 1994, 2 marzo 1994, 30 settembre 1993); Università statale di Milano (8 luglio 1994);

Ordine ingegneri di Milano (11 maggio 1993) Ordine ingegneri di Como (15 maggio 1993).

2. Direttore rivista trimestrale «Dossier Ambiente»:

responsabile della pagina «Sicurezza sul lavoro», pubblicata ogni lunedì su Italia Oggi7, (oltre 100 intere pagine dal 1994 al 1998);

autore di vari articoli su Sole 24 Ore, L'Unità, ed altri quotidiani nazionali;

membro consiglio direttivo nazionale A.I.G.A. (Associazione italiana giornalisti ambientalisti).

3. Direttore progetti approvati dalla CEE e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Governo italiano, tra cui:

responsabile del progetto «Il Filo della Vita» per incentivare la prevenzione dei rischi sul lavoro nei Paesi in via di sviluppo», presentato all'ONU di Ginevra il 29 maggio 1999 e in corso di attuazione in collaborazione con Ispesl e ITGWFL-Cisl internazionale (Internationai Textile Garment Leather Workers' Federation);

direttore del progetto «ScuolaPiùSicura», nell'ambito delle I e II settimana di educazione ambientale promosse dai Ministeri della pubblica istruzione e dell'ambiente (ottobre 1997 maggio 1999);

direttore progetto «Linee guida per una corretta informazione ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, realizzato per conto del-l'Ispesl (aprile 1997 - ottobre 1998);

direttore progetto «Salute e terza età», nell'ambito dell'«Anno europeo dell'Anziano e della Solidarietà tra le generazioni», 1993; e sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica italiana;

direttore progetto «Donna: salute e lavoro in agricoltura», nell'ambito dell'«Anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro», 1992;

direttore progetto «Rischi industriali nell'area Lambro-Seveso-Olona», programma DERISP (Piano Triennale Tutela Ambientale 1989-1991) del Ministero dell'ambiente e della regione Lombardia).

4. Autore di varie pubblicazioni.

a) in codici, libri, dossier e manuali, tra cui:

«Il ruolo dei lavoratori e delle relazioni sindacali nel nuovo modello di prevenzione e sicurezza», in Sicurezza e Lavoro, ed. EGEA - Università Bocconi e Giuffrè Editore;

«Sicurezza sul lavoro, tutte le principali norme»; in «Il Codice dell'Ambiente, ed. La Tribuna, 1998;

«OspedalePiùSicuro», supplemento Dossier Ambiente n. 42, settembre 1998;

«ChimicaPiùSicura», Dossier Ambiente n. 42, e supplemento, maggio 1998;

«Il sistema di Gestione della Sicurezza», supplemento Dossier Ambiente n. 38, maggio 1998;

«Prodotti chimici: lavorare in sicurezza» supplemento Dossier Ambiente n. 42, maggio 1998;

«Sicurezza sul lavoro, tutte le principali norme», in «Il Codice dell'Ambiente», ed. La Tribuna, 1997;

«Le emergenze», Dossier Ambiente n. 40, ottobre 1997;

«ScuolaPiùSicura», Dossier Ambiente n. 39, settembre 1997;

«Scheda di informazione sui rischi rilevanti e legge n. 137/1997», Dossier n. 38;

«Donna: Salute e Lavoro», Dossier Ambiente n. 37, marzo 1997;

«La Sicurezza sul lavoro dopo i D.Lgs. 626 e D.Lgs. 242», Dossier Ambiente n. 28-*bis*, giugno 1996;

«Informazione e formazione dei lavoratori», Dossier Ambiente n. 31 settembre 1995;

«La valutazione dei fattori di rischio dopo il D.Lgs. 626/1994», Dossier Ambiente n. 29, marzo 1995;

b) in giornali nazionali, tra cui:

«La Direttiva Cantieri e il D.Lgs n. 494/1996: esame e commenti», Sole 24 Ore, agosto 1996;

«La sicurezza nelle strutture sanitarie», Italia Oggi, 5 ottobre 1998;

«Verso lo sviluppo sostenibile», Italia Oggi, 28 settembre 1998;

«Istruzioni per la sicurezza nella chimica», Italia Oggi, 6 luglio 1998;

«Siti Internet per la prevenzione», Italia Oggi, 14 maggio 1998;

«L'azienda deve addestrare», Italia Oggi, 30 marzo 1998;

«Il rischio cataloga l'azienda», Italia Oggi, 23 marzo 1998;

«Più severità sui rischi rilevanti», Italia Oggi, 16 marzo 1998;

«Nuove norme per l'addestramento», Italia Oggi, 2 marzo 1998;

«Novità normative e scadenze», Italia Oggi, 25 febbraio 1998;

(*omississ* altri oltre 100 articoli pubblicati negli anni precedenti al 1998).

5. Responsabile scientifico dei seguenti videofilmati, tra cui:

«Il decreto legislativo n. 626/94»;

«Il Filo della vita» (sui principali rischi sul lavoro) (in inglese, francese, spagnolo e russo);

«La movimentazione dei carichi» (in italiano, inglese, francese e portoghese);

«Il Rumore nei luoghi di lavoro: danni alla salute e misure di interventi»;

«I Luoghi di Lavoro»;

«Il Lavoro negli uffici»;

«Il lavoro ai videoterminali»;

«Scuola Sicura»;

«La Scheda di informazione alla popolazione»;

«I Dispositivi di Protezione individuali»;

«Le Emergenze»;

«Il lavoro di movimentazione con i carrelli elevatori».

6. Docente sulle normative europee ed italiane sulla sicurezza e la salute sul lavoro, in numerosi convegni e seminari nazionali ed internazionali, tra cui:

«ScuolaPiùSicura», d'intesa con Inail (Roma, 27 novembre 1998, Biella, 20 novembre 1998, Milano, 28 ottobre 1998);

«La Segnaletica di sicurezza e la Sicurezza sul lavoro e l'ambiente», con Ispesl (Roma, 21 ottobre 1998);

«Le Ultime Norme sulla Sicurezza sul lavoro e l'ambiente» (Milano, 2 ottobre 1998);

«OspedalePiùSicuro» (Milano, 30 ottobre 1998, Modena, 17 settembre 1998);

«La sicurezza nel lavoro di raccolta e smaltimento dei rifiuti» (Rimini, 18 settembre 1998);

«Icmesa 22 anni dopo» (Milano, 9 luglio 1998);

«La Sicurezza nei cantieri chimici dopo il D.Lgs. n. 493/96» (Milano, 2 maggio 1998);

«Sistema di gestione della Sicurezza nella Direttiva n. 96/82 sui rischi rilevanti» (Milano, 12 maggio 1998);

«Sicurezza alimentare e HACCP» (Milano, 2 aprile 1998 e 23 aprile 1998);

«Le Ultime Norme sulla Sicurezza sul lavoro e l'ambiente» (Roma, 30 marzo 1998, Milano, 10 marzo 1998);

«Sicurezza sul lavoro» (Milano, 26 febbraio 1998);

«Sicurezza nel lavoro in ospedale» (Milano, 6 febbraio 1998);

«Servizi ferroviari e trasporti locali, D.Lgs. n. 626/94» (Milano, 30 maggio 1997);

«Le Ultime Norme sulla Sicurezza sul lavoro e l'ambiente» (Bergamo, 22 maggio 1997, Roma, 15 maggio 1997, Bologna, 13 maggio 1997, Milano, 8 maggio 1997);

«Una nuova politica industriale nel trasporto di rifiuti urbani in Italia» (Milano, Bocconi, 14 aprile 1997);

«Rapporto Ambiente» (Milano, Tauexpo, 22 marzo 1997);

«Rapporto Sicurezza Lavoro» (Milano, Tauexpo, 21 marzo 1997);

«I dispositivi di protezione individuale dopo il 626 ed il 242» (Milano, Tauexpo, 20 marzo 1997);

«I rapporti ambientali delle imprese chimiche» (Milano, Tauexpo, 19 marzo 1997);

«Donna Salute Lavoro» (Roma, 12 marzo 1997, Milano, 8 marzo 1997);

«Rifiuti e sicurezza sul lavoro la nuova legge» (Milano, 20 febbraio 1997);

«Videoterminali dopo la sentenza dell' UE «(Milano, 17 gennaio 1997);

«Rifiuti, la nuova normativa» (Firenze, 14 gennaio 1997, Milano, 11 dicembre 1996);

«La direttiva cantieri» (Roma, 11 novembre 1996);

«Nuove norme su ambiente e sicurezza» (Roma, 12 novembre 1996);

«La sicurezza in agricoltura» (Modena, 11 ottobre 1996);

«Sicurezza e qualità a confronto» (Napoli, 12 luglio 1996);

«Icmesa 20 anni dopo, D.Lgs. n. 626/94 e n. 242/96» (Milano, 8 luglio 1996, Bologna, 3 luglio 1996);

«Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 242/96» (Torino, 2 luglio 1996);

«I D.Lgs. n. 626/94 e n. 242/96 obblighi e novità» (Firenze, 28 giugno 1996);

«I D.Lgs. n. 626/94 e n. 242/96» (Roma, 26 giugno 1996);

«Patto Ambiente e Lavoro nella XIII Legislatura» (Milano, 19, 20, 21 giugno 1996);

«D.Lgs. n. 626 e n. 242 Novità» (Genova, 23 maggio 1996);

«Centrale Nucleare di Caorso» (Piacenza, 18 maggio 1996);

«Decreto legislativo 626-*bis*» (Bari; 15 maggio 1996);

«Salute, sicurezza e ambiente» (Verbania, Safety Conference, 2 maggio 1996);

«Formazione ed informazione ai lavoratori nel D.Lgs. n. 626/94» (Milano, Bocconi, 19 aprile 1996);

«La sicurezza come elemento della qualità dei servizi scolastici» (Bergamo, 28 marzo 1996);

«Sicurezza nel lavoro: decreto n. 626» (Roma, C.G.I.L., 6 febbraio 1996);

«D.Lgs. n. 626 Gestione, decisioni, responsabilità e delega» (Milano, Bocconi, 13, 14 dicembre 1995);

«Informazione e Formazione» (Milano, SDA Bocconi, 16 novembre 1995);

«Ecoaudit» (Milano, IEPE Bocconi-Federchimica 7 novembre 1995);

«D.Lgs. n. 626/94» (Bologna, API, 26 ottobre 1995);

«D.Lgs. n. 626/94» (Milano, CESTEC, 4 luglio 1995);

«Informazione e formazione dei lavoratori» (Milano, IEFE Bocconi, 28 giugno 1995);

«Il D.Lgs. n. 626/94» (Milano, Corriere della sera - Lavoro, c/o Osp. S. Raffaele, 20 giugno 1995);

«Dispositivi di Protezione individuale» (Milano, SNOP, 23 giugno 1995);

«Videoterminali» (Milano, SNOP, 22 giugno 1995);

«Il responsabile della sicurezza» (Milano, Corriere Lavoro, 20 giugno 1995);

«La Valutazione dei Rischi» (Roma, Campidoglio, 19 giugno 1995);

«La Valutazione dei Rischi» (Milano, IEFE Bocconi, 13-14 giugno 1995);

«La Valutazione dei Rischi» (Torino, 9 giugno 1995, Padova 6 giugno 1995, Firenze 2 giugno 1995);

«ECOAudit» (Bologna, ERVET - IEFE Bocconi, 29 giugno 1995);

«Decreto 626/94» (Bergamo, Unione Artigiani, 15 maggio 1995);

«Rischi sul Lavoro» (Varese, U.I.L., 10 maggio 1995);

«I Mille fattori di Rischio» (Milano, 4 maggio 1995);

«Il Decreto 626 nell'Artigianato» (Milano, Unione Artigiani, 28 aprile 1995);

«Il Decreto 626 ed il Sindacato» (Verona, C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., 14 aprile 1995);

«Il Decreto 626» (Milano IEFE Bocconi, 29-30 marzo 1995);

«Il Decreto 626» (Torino, C.G.I.L., 27 marzo 1995);

«Il Management della Sicurezza» (Milano, SPACE Università Bocconi, 24 marzo 1995);

«La Sfida Ambientale» (Milano Tau-Expo, 11 marzo 1995);

«I Dispositivi individuali di Protezione» (Milano, Tau-Expo, 10 marzo 1995);

«Il Decreto 758/94» (Milano, SNOP-AIAS, 1° marzo 1995);

«Il Management della Sicurezza» (Milano, IEFE - Bocconi, 21 febbraio 1995);

«Le Aziende Municipalizzate ed il D.Lgs. n. 626/94» (Firenze, CISPEL, 3 febbraio 1995);

«Il decreto legislativo n. 626/94: opportunità e vincoli» (Milano, Univ. Bocconi, 1° dicembre 1994);

«Il decreto 19 settembre 1994 sulla salute sul lavoro» (Milano, Sala Provincia, 10 ottobre 1994);

«Controllo integrato degli inquinamenti» (Milano, IPA - Istituto per l'ambiente, 20 settembre 1994);

«Il recepimento delle Direttive 391/89 e collegate» (Univ. statale di Milano, 8 luglio 1994);

«Rischi industriali: Progetto DERISP» (Milano, Cariplo, 1° luglio 1994);

«Le normative ambientali» (Mantova, Unione Industriali, 15 giugno 1994);

«Responsabilità per danno all'ambiente» (Milano, Univ. Bocconi, 2 marzo 1994);

«La legge sull'agenzia per l'ambiente» (Milano, 24 gennaio 1994);

«Ecoaudit: opportunità e vincoli del regolamento CEE» (Milano, Univ. Bocconi, 30 settembre 1993);

«Quale agenzia per l'ambiente» (Milano, 27 settembre 1993);

«Icmesa 17 anni dopo» (Milano, Cariplo - Teatro delle Erbe, 9 luglio 1993);

«Rischi industriali: progetto DERISP (Milano, Sala Conferenze C.G.I.L., 1° febbraio 1993);

«Anno Europeo della sicurezza sul lavoro» (Roma, Parlamento Europeo, 22 settembre 1992);

«Ambiente dopo Rio: quali opportunità» (Milano, Sala Conferenze C.G.I.L., 10 luglio 1992);

«Ambiente Europa» (Milano, FAST, 1° aprile 1992);

«Progetto ambiente» (Milano - Assago, 10, 11, 12 marzo 1992);

«Rimedia '91: i rischi da rumore, piombo, amianto» (Milano, 23 settembre 1991);

«Proposta per un modello di 740 ecologico» (Milano, 8 luglio 1991);

«Rischi Rilevanti» (Milano, 18 febbraio 1991);

«Donna salute e lavoro» (Bari, 11 settembre 1990);

«Industria ed Ambiente» (Milano, 15-16 ottobre 1990);

«Rischi Rilevanti: informazione o denuncia» (10 luglio 1990);

Informare è già prevenire» (Milano, Cariplo, 9 aprile 1990);

«Le banche dati sui rischi rilevanti» (Milano, Politecnico, 5 febbraio 1990);

«Nord Sud: la questione ambientale» (Milano, Cariplo 20-21 ottobre 1989);

«Lavoro e salute nell'agricoltura» (Lodi, 3 luglio 1989);

«Una legge per i parchi» (L'Aquila, 3-4 aprile 1989);

«Nocività e sicurezza nei luoghi di lavoro» (Brescia, Camera di commercio, 6 febbraio 1989);

«Legge sui Rischi Rilevanti» (Milano, Politecnico, 18 novembre 1988);

«I rifiuti tossici e nocivi» (Brescia, 28-29 ottobre 1988);

«Valutazione d'impatto ambientale» (Milano, Politecnico, 24-25 giugno 1988);

«La priorità ricerca» (Milano, provincia di Milano, 10 luglio 1987);

«Proposta Ambiente» (Milano, Museo della Scienza e della Tecnica, 9-10 marzo 1987).

7. Codirettore della produzione di varie banche dati ambientali:

«db 175 - a1» - normativa rischi industriali (approvata da Ministero ambiente e regione Lombardia);

«Gestinfo», per attuare l'informazione dei lavoratori ai sensi della legge n. 137/1997;

«db 175 - a2» - classificazione rischi industriali (approvata da Ministero ambiente e regione Lombardia);

«Know Risk» - cartografia rischi rilevanti (approvata da Ministero ambiente e regione Lombardia);

«Manuale 175 - compilazione notifica/dichiarazione decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

«dl 626/94» - ipertesto decreto legislativo n. 626/94 (recepimento in Italia delle direttive 391 e collegate);

«Parsifal» - valutazione dei fattori di rischio ai sensi decreto legislativo n. 626/1994;

«Sintalex» - caratteristiche di 14.000 sostanze pericolose;

«Eswin» - caratteristiche preparati pericolosi;

«Sevinfo» - schede informazione rischi rilevanti;

«Cancertox» - informazione sulle sostanze cancerogene;

«Via» - legislazione sulla Valutazione Impatto Ambientale;

«Rigel 203» - automatico esame linee guida decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 e decreto ministeriale 12 luglio 1990 (Inquinanti atmosferici);

«Fitotox» - manuale di conoscenza di oltre 3.700 fitofarmaci e pesticidi;

«Data Info 203» - legislazione sull'inquinamento atmosferico.

CURRICULUM VITAE

PUGLIESE Nicola, via di Villa Ricotti n. 36 - 00161 Roma (ab.) telefono 06/44233642;

A.S.L. Frosinone, via Fabi - 03100 Frosinone (uff.) 0775/260362:

nato a Ricadi (Vibo Valenzia) il 6 dicembre 1939 e laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

dal 4 giugno 1988 al 19 gennaio 1993, dirigente generale dell'I.N.A.I.L.;

dal 20 gennaio 1993 al 1º luglio 1 995, Direttore generale dello S.C.A.U. (Servizio contributi agricoli unificati);

dal 2 luglio 1995 al 16 aprile 1997, dirigente generale presso l'I.N.P.S.;

dal 17 aprile 1997, direttore generale dell'Azienda U.S.L. di Frosinone;

dal 1982 al 1986 e dal 1986 al 1991, consigliere di amministrazione dell'I.N.A.I.L., eletto in rappresentanza del personale;

dal 1997 professore a contratto di diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l'Università degli studi di Cassino.

CURRICULUM
DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DI

Alberto ZANARDI, nato a Milano, il 19 novembre 1960, residente a Milano, via Pietro Colletta n. 73, tel. ab: 02/5517421, tel. uff. 02/58365337 (5340), e-mail:alberto.zanardi@uni-bocconi.it

TITOLI DI STUDIO:

1994 - Dottorato di ricerca in finanza pubblica (sede amministrativa Università di Pavia). Titolo della tesi: *Le preferenze individuali tra beni privati e consumi pubblici: analisi teorica e verifica empirica.*

1990 - Diploma di Master of Science in Economics conseguito presso l'Università di York (Uk). Titolo della dissenazione: *The allocation of government expenditures: an apphcation of static and dynamic demand systems to the italian case.*

1988 - Laurea in economia politica conseguita presso l'Università Bocconi di Milano con votazione 110/110 e lode. Titolo della tesi: *La valutazione del costo delle leggi di spesa durante l'iter di formazione.* Relatore: prof Luigi Bernardi.

ATTIVITÀ DIDATTICA E ALTRI TITOLI:

1999 - È nominato componente della Commissione equità delle politiche sociale» istituita presso il Ministero del tesoro.

1999 - Tiene presso l'Università de L'Avana (Cuba) un ciclo di lezioni su temi di Economia pubblica.

1998-99 - Tiene presso l'Università degli studi dell'Insubria (sede di Como), in qualità di supplente, il corso di Scienza delle finanze per il corso di laurea di giurisprudenza.

1998-99 - Tiene presso l'Università Bocconi il corso di Scienza delle finanze (corso base Clapi) e parte del corso di Scienza delle finanze (Economia delle scelte pubbliche).

1997-98 - Tiene presso l'Università Bocconi il corso di Scienza delle finanze (corso base Clapi) e parte del corso di Scienza delle finanze (Economia delle scelte pubbliche). Tiene inoltre un ciclo di lezioni nell'ambito dell'insegnamento di Public Economics per il Master in Economics presso l'Università Bocconi.

1996-97 - Tiene presso l'Università Bocconi il corso di Scienza delle finanze (corso base Clapi) e parte del corso di Scienza delle finanze (Economia delle scelte pubbliche). Tiene un ciclo di lezioni nell'ambito del dottorato di ricerca in Finanza pubblica presso l'Università di Pavia.

1996 - Riceve la conferma di Ricercatore universitario.

1996 - Tiene un ciclo di lezioni nell'ambito del Dottorato di ricerca in Finanza pubblica presso l'Università di Pavia.

1995-96 - Tiene presso l'Università Bocconi il corso di Scienza delle finanze (corso base Clapi), parte del corso di Politica economica (Politica economica e scienza delle finanze) - Clea, e pane del corso di Scienza delle finanze (Economia delle scelte pubbliche).

1995 - Tiene un ciclo di lezioni nell'ambito del Dottorato di ricerca in Finanza pubblica presso l'Università di Pavia. Seminari presso le Università Bocconi, Cattolica, di Brescia e di Modena.

1995 - Trascorre un periodo di studio come visiting researcher presso il Dipartimento di economia dello University College di Londra.

1994-95 - Ricercatore universitario in Economia politica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università Bocconi - Istituto di economia politica. In tale qualità tiene il corso di Politica economica (Politica economica e scienza delle finanze) - Clea, parte del corso di Scienza delle finanze (Economia delle scelte pubbliche) e parte del corso di Politica economica e finanziaria (Analisi dei progetti di investimento).

1994 - Frequenta la Scuola estiva di econometria organizzata dal Cide (Centro interuniversitario di econometria).

1993-94 - Ricercatore in Economia politica presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia - Dipartimento di economia pubblica e territoriale. In tale qualità tiene parte del corso di Scienza delle finanze e diritto finanziario - corso base.

1993-94 - È esercitatore nel corso di Politica economica e finanziaria (Analisi dei progetti di investimento) presso l'Università Bocconi.

1993 - Socio della Siep (Società italiana di economia pubblica).

1992-93 - È esercitatore nel corso di Scienza delle finanze (Clep--Des) presso l'Università Bocconi.

1992-93 È docente nei corsi semestrali di aggiornamento economico-finanziario per flinzionari della Banca Commerciale Italiana dove svolge lezioni su terni di finanza pubblica.

1991-92 - È esercitatore nel corso di Scienza delle finanze (Clep) presso l'Università Bocconi.

1991-92 - Collabora all'attività di valutazione e previsione della sezione finanza pubblica svolta presso l'Irs (Istituto per la ricerca sociale) di Milano.

1991 - Frequenta il secondo Corso residenziale di econometria organizzato dal Cide (Centro Interuniversitario di Econometria).

1990-91 - Assegnatario di una borsa di studio «Amici della Bocconi» presso la cattedra di Scienza delle finanze dell'Università Bocconi. In tale qualità è esercitatore nel corso di Scienza delle finanze (Economia delle scelte pubbliche).

1989 - Assegnatario di una borsa di studio del Foreign and Commonwealth Office britannico e di contributi dell'Ente «L. Einaudi» di Roma.

1988-89 - Trascorre un periodo di ricerca di sei mesi pressò il Consiglio degli esperti della Direzione generale del tesoro del Ministero del tesoro.

1988 - Premio di laurea «Roberto Tremelloni» del Ciriec (Centro italiano di ricerche e informazioni sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse).

1987 - Trascorre un periodo di studio negli Stati Uniti presso l'Ufficio del bilancio del Congresso degli Stati Uniti (Congressional Budget Office).

RICERCHE E PUBBLICAZIONI:

Effetti della riforma Irap in Lombardia (con G. Arachi, G. Casalone, L. Siciliani), Ricerca per Irer-Lombardia.

Analisi economica delle fondazioni (con R. Artoni, L. Chioda, M. D'Antoni), presentato alla 39ª Riunione scientifica della Società italiana degli economisti, Milano, 22-23 ottobre 1998.

La perequazione fiscale tra le Regioni italiane: problemi e proposte (con G. Arachi) Working paper Irer-Lombardia (in corso di pubblicazione), presentato al seminario «Federalismo fiscale: assetti istituzionali e finanziari, Milano, 15 gennaio 1999.

Explaining tax evasion: risk aversion or loss aversion? Theory and evidence (con M. Bernasconi), presentato presentato alla 10ª Riunione scientifica della Società italiana di economia pubblica, Pavia, 9--10 ottobre 1998.

Criteri di selezione nell'accesso ai servizi pubblici a domanda individuale: il caso degli asili nido di Modena, presentato al workshop «La riforma del welfare state: analisi teoriche e proposte di policy», Università Bocconi, 26 giugno 1998.

Federalismo e perequazione regionale: lavori in corso, (con G. Arachi), in L. Bernardi (a cura di), *La finanza pubblica. Rapporto 1998*, Il Mulino (in corso di pubblicazione).

Federalismo e perequazione regionale: prospettive dopo la riforma Irap (con G. Arachi e L. Greco), Working paper Irer-Lombardia, collana Sintesi n. 7, marzo 1998.

The distribution of the benefits of public expenditure programmes: evidence for Italy from a budget game experiment, in «Public Finance/Finances Publiques», vol. 51, n. 3, 1996, pp. 393-414, presentato alla 38ª Riunione scientifica della Società italiana degli economisti, Roma, 17-18 ottobre 1997 e al Convegno Banca d'Italia-Cide «Ricerche quantitative per la politica economica 1997», Perugia-Sadiba, 6-8 novembre 1997.

Intervento scritto al seminario Econpubblica «La riforma del welfare in Italia: l'introduzione del minimo vitale», Milano 26 giugno 1997.

La standardizzazione dei costi universitari: esperienze europee a confronto (con P. Giuliano e L. Tardino), rapporto per il Ministero del tesoro - Commissione tecnica per la spesa pubblica, luglio 1997.

La riforma del welfare: modello italiano ed esperienze straniere (con G. Arachi), in L. Bernardi (a cura di), *La finanza pubblica. Rapporto 1997*, Il Mulino, 1997.

Relazione al Seminario Ispe «Il risanamento della finanza pubblica», Roma, 12 giugno 1997.

La valutazione della domanda dei servizi forniti pubblicamente, presentato al seminario C.N.R. «Istituzioni, federalismo e governo dell'economia», Roma, 14 febbraio 1997.

L'evasione fiscale in Italia: una nuova analisi per un vecchio problema (con M. Bordignon), in F. Giavazzi, A. Penati, G. Tabellini (a cura di), *Le frontiere della politica economica 1997*, Il Sole-24 Ore, 1997, Premio ventennale della rivista «Il Fisco», secondo premio ex-equo.

Tax Evasion in Italy (con M. Bordignon), in «Giornale degli economisti e annali di economia», vol. 57, n. 3-4, dicembre 1997, pp. 169-210.

La domanda di intrattenimenti culturali: un'analisi microeconometrica per l'Italia, in W. Santagata (a cura di), *Istituzioni e mercati dell'arte*, Hoepli, 1998, pp. 123-144, presentato alla 37ª Riunione scientifica della Società italiana degli economisti, Bologna, 25-27 ottobre 1996 in corso di pubblicazione.

La valutazione della distribuzione dei benefici della spesa pubblica in beni e servizi: aspetti metodologici e applicativi, in G. Muraro e M. Rey (a cura di), *Ineguaglianza e redistribuzione*, F. Angeli, 1996.

Italia ed Europa: Quale modello di spesa pubblica (con G. Arachi), in corso di pubblicazione in L. Bernardi (a cura di), *La finanza pubblica. Rapporto 1996*, Il Mulino, 1996.

Income tax evasion of the self-employed: some empirical evidence from Italian fiscal audits, WP Econpubblica 44, febbraio 1996, preparato per il 52º Congresso dell'International Institute of Public Finance, Tel Aviv, agosto 1996.

The evolution of italian pension system (con R. Artoni), in *Comparing social welfare systems in Southern Europe - Florence Conference*, Mire, July 1997.

Tassazione del reddito dei lavoratori dipendenti ed indipendenti: effetti della progressività su traslazione, evasione e offerta di lavoro (con G. Bruno), in «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», 3, 1995, presentato al 51º Congresso dell'International Institute of Public Finance, Lisbona, agosto 1995.

Le pensioni pubbliche: Dini, ultima riforma?, in L. Bernardi (a cura di), *La finanza pubblica. Rapporto 1995*, Il Mulino.

Recensione al libro di M. Bordignon, *Beni pubblici e scelte private. Un'analisi senza l'homo oeconomicus*, «Economia politica», 3, 1995.

Organi, atti e procedure del bilancio federale degli Stati Uniti: un breve profilo, in F. Bassanini e S. Merlini (a cura di), *Crisi fiscale indirizzo politico*, Il Mulino, 1995.

Le preferenze individuali tra beni privati e consumi pubblici: analisi teorica e verifica empirica, Quaderni del Dipartimento di economia pubblica e territoriale - Università di Pavia, 1994.

Le preferenze dei cittadini tra imposte e spesa pubblica, in L. Bernardi (a cura di), *La finanza pubblica. Rapporto 1994*, Il Mulino, 1994.

L'impatto redistributivo della spesa in beni pubblici, in N. Rossi (a cura di), *La transizione equa 1992-1993 - Secondo rapporto Cnel sulla distribuzione e redistribuzione del reddito in Italia*, Il Mulino, 1994.

Variabilità e prevedibilità dei flussi mensili di cassa del settore statale nel periodo 1983-1988, (con R. de Luzenberger, P. Roberti, M. Rondoni), in Ministero del tesoro, *Politica fiscale e debito pubblico - Studi di finanza pubblica e di politica economica del Consiglio degli Esperti*, vol. 1, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993.

L'allocazione della spesa pubblica: un'applicazione dei sistemi di domanda dinamici al caso italiano in «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze», 3, 1991, tratto da *The Allocation of Government Expenditures: An Econometric Application of Static and Dynamic Demand Systems to the Italian Case*, M. Sc Dissertation, University of York, september 1990.

La tesoreria statale: informazioni di consuntivo, previsioni gestionali e proposte di intervento strutturale, in L. Bernardi (a cura di), *Analisi e modelli per la gestione della finanza pubblica*, Il Mulino, 1991, riprodotto anche in Ministero del tesoro, *Politica fiscale e debito pubblico - Studi di finanza pubblica e di politica economica del Consiglio degli Esperti*, vol. 1, Istituto Poligrafico e Zecca delle Stato, 1993.

Previsione e valutazione dei flussi finanziari nel sistema di bilancio federale Usa (con A. Merlo) in L. Bernardi (a cura di), *Informazioni e previsioni per la finanza pubblica*, Il Mulino, 1990.

La valutazione del costo delle leggi di spesa durante l'iter di formazione, Ciriec - Collana di studi e monografie, n. 86, 1990, tesi di laurea in Economia politica, Università Bocconi.

La quantificazione del costo delle iniziative legislative di spesa: una prima valutazione ad un anno dalla circolare De Mita, rapporto per il Ministero del tesoro - Commissione tecnica per la spesa pubblica, ricerca n. 10, ottobre 1989.

99A1902

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1999.

Modalità inerenti l'alienazione della partecipazione indiretta dello Stato nella Società Aeroporti di Roma S.p.a., a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, con il quale, tra l'altro, sono state abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI S.p.a., delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è titolare dell'intero capitale dell'IRI S.p.a., società che a sua volta, per il tramite delle proprie controllate Cofiri S.p.a. e Fintecna S.p.a., che a loro volta controllano la Aeroporti di Roma holding, detiene indirettamente il controllo maggioritario (54,2%) della Aeroporti di Roma S.p.a.;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'alienazione della suddetta partecipazione con il metodo della trattativa diretta, al fine di massimizzare l'introito della cessione e di garantire la stabilità azionaria ed industriale di quest'ultima società;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione della finalità dell'operazione di cui al presente decreto, consistente nella privatizzazione della Aeroporti di Roma S.p.a., che la procedura sia condotta in modo da contenere la partecipazione al capitale sociale di enti pubblici, anche economici, e di imprese pubbliche nella misura del 2 per cento;

Ritenuta l'opportunità di richiedere agli acquirenti l'impegno di stabilità dell'assetto azionario per un periodo non inferiore a cinque anni, in quanto tale stabilità consente il perseguimento degli obiettivi di crescita del traffico dell'aeroporto Leonardo da Vinci e della sua configurazione come *hub* europeo nell'ambito della rete aeroportuale italiana;

Ritenuto che all'acquirente o agli acquirenti debba essere richiesta la presentazione di un adeguato piano industriale, idoneo a perseguire gli obiettivi sopra indicati, nonché la valorizzazione del territorio, e che la valutazione delle offerte debba preliminarmente consistere nell'accertamento di detta idoneità, con la collaborazione di un consulente strategico, appositamente nominato;

Ritenuto che, successivamente, la valutazione delle offerte debba essere effettuata con la comparazione degli elementi economici delle offerte giudicate idonee a raggiungere i predetti obiettivi;

Ritenuta l'opportunità di consentire la partecipazione al capitale sociale di Aeroporti di Roma S.p.a. degli enti territoriali sui quali più direttamente incide l'infrastruttura aeroportuale, in termini di connessione con le altre infrastrutture e con la rete dei servizi accessori all'aeroporto, al fine di assicurarne il necessario collegamento con la realtà socioeconomica e di favorirne il coordinato ed integrato sviluppo;

Ritenuto che a tale fine debba essere preventivamente offerta a detti enti territoriali, da individuarsi nella regione Lazio e nella provincia e nel comune di Roma, una partecipazione minoritaria al capitale sociale, nel limite complessivo del 3 per cento dell'intero capitale sociale, ugualmente suddiviso tra gli enti stessi, con facoltà per questi ultimi di acquistare la percentuale non optata da altro ente territoriale e con l'eventuale accrescimento della quota non optata al residuo pacchetto azionario;

Ritenuto altresì, al fine di consentire ai citati enti territoriali di svolgere il predetto ruolo, che agli enti stessi nella loro qualità di azionisti della Aeroporti di Roma S.p.a. debba essere garantito, nell'attuale composizione del consiglio di amministrazione, il subentro di un componente designato dai predetti enti territoriali a maggioranza della loro partecipazione;

Ritenuta, altresì, la necessità di escludere dalla partecipazione al capitale sociale soggetti in posizione di potenziale conflitto di interessi con la società da privatizzare e con i richiamati obiettivi della privatizzazione e che detto conflitto debba essere innanzitutto ritenuto presente nei vettori aerei;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1998;

Visti i pareri espressi dalla IX commissione Trasporti, Poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati e dalla VIII commissione Lavori pubblici Comunicazioni del Senato, entrambi in data 3 febbraio 1999;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1999;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

1. L'alienazione della partecipazione azionaria indirettamente detenuta dallo Stato nella Aeroporti di Roma S.p.a., di seguito «società», è effettuata con le seguenti modalità:

a) offerta di una partecipazione, fino al limite complessivo del 3 per cento dell'intero capitale sociale, alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, in misura uguale tra i tre enti e al prezzo della media delle quotazioni di borsa degli ultimi tre mesi precedenti la data del presente decreto, salva la facoltà di sottoscrizione delle partecipazioni non optate da altro ente territoriale; l'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dall'offerta medesima;

b) subentro nel consiglio di amministrazione di un componente designato a maggioranza dagli enti territoriali di cui alla lettera *a),* a seguito dell'acquisto da parte di questi ultimi della partecipazione nella società;

c) ricorso alla trattativa diretta a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, per la cessione del restante capitale sociale indirettamente detenuto dal Tesoro e della eventuale quota azionaria non optata ai sensi della lettera *a)*;

d) ammissione alla trattativa di cui alla lettera *c)* di soggetti, singoli o agenti di concerto tra loro, assicurando che la partecipazione al capitale sociale, per il periodo di cui alla lettera *e)*, di enti pubblici, anche economici, e di imprese pubbliche sia contenuta nella misura del 2 per cento; le imprese pubbliche sono individuate a norma della direttiva 93/38/CE e del decreto legislativo di recepimento 15 marzo 1995, n. 158;

e) assunzione, da parte dell'acquirente o degli acquirenti, dell'impegno di stabilità dell'assetto azionario, per un periodo non inferiore a cinque anni e comunque funzionale al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto industriale dell'offerta prescelta;

f) preferenza per le offerte che comportano l'impegno a patti di stabilità della compagine azionaria per un periodo eccedente il limite minimo di cui alla lettera *e)*;

g) articolazione della valutazione delle offerte in una duplice fase: la prima, preliminare e condizionante la successiva fase, diretta a valutare, con la collaborazione di una società di consulenza strategica appositamente nominata, il piano industriale e la sua idoneità ad assicurare la crescita del traffico dell'aeroporto Leonardo da Vinci nell'ambito della rete aeroportuale italiana e la valorizzazione del territorio; la seconda diretta a valutare comparativamente, sulla base dei contenuti economici, le offerte selezionate nella prima fase della procedura;

h) obbligo di conferma da parte dell'acquirente o degli acquirenti della presenza del componente del consiglio di amministrazione di cui alla lettera *b)* per la durata di cui alla lettera *e)*;

i) esclusione dalla partecipazione al capitale della società dei soggetti in posizione di conflitto di interessi che, sentito il parere della società di cui alla lettera *g),* possano interferire con il corretto svolgimento dell'attività della società privatizzata, con la sua funzione di *hub* europeo, anche in ragione della potenziale interferenza tra bacini di traffico e con il potenziamento dei servizi; la situazione di conflitto di interessi sussiste, in particolare, per i vettori aerei.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 129

99A2019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 1999.

Rateizzazione del carico tributario dovuto dalla ditta Siticem montaggi e manutenzioni S.p.a., in Rosignano Marittimo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0*a),* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza in data 7 ottobre 1998 diretta alla Direzione centrale per la riscossione, prodotta, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, dalla ditta Siticem montaggi e manutenzioni S.p.a., con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), via delle Pescine n. 188, esercente attività nel settore dell'impiantistica industriale, iscritta al registro delle imprese di Pisa presso la C.C.I.A.A. di Pisa al n. 18986/1998, e intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 602, la concessione della dilazione in cinque rate del debito erariale ammontante complessivamente a L. 1.112.120.800 come da cartella n. 3601801 - cod. id. 061300094231;

Visto il rapporto dell'ufficio I.V.A. di Livorno, che esprime il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza, in considerazione della onerosità del carico tributario rispetto alla posizione economico-finanziaria del richiedente:

Viste le attestazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione lavoro, e della C.C.I.A.A. della provincia di Pisa con le quali si documenta che la ditta occupa un totale di trecentonovantacinque dipendenti fra dirigenti, impiegati e operai, e che è innegabile la necessità di mantenere inalterato il livello occupazionale, stante anche l'elevato tasso di disoccupazione esistente nella provincia;

Considerato che il contribuente ha provveduto a versare il 20% del carico tributario per un totale di L. 222.427.160, e che pertanto il residuo debito da rateizzare, ammonta a L. 889.693.640;

Tenuto conto di quanto sarebbe pregiudizievole all'azienda stessa l'eventuale immediato esborso finanziario;

Considerato il subordinato parere favorevole espresso della sezione staccata della D.R.E. di Livorno, che ha prodotto apposita relazione istruttoria;

Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, la richiesta rientra nelle presioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposta sul valore aggiunto iscritti a ruoli e dovuti in base a dicharazione annuale I.V.A. 1994 regolarmente presentata consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il prosieguo delle attività produttive;

In forza di delega conferita dal Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione - Servizio II - Divisione 3ª - con circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, prot. n. 98/157582;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Siticem montaggi e manutenzioni S.p.a. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario dovuto dal contribuente ammontante a L. 889.693.640 deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Livorno calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo, è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1999.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato dalla sezione staccata di Livorno, l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Tenuto conto dell'effettuato versamento del 20% del carico tributario non risulta dovuta alcuna garanzia.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto del direttore regionale delle entrate per la Toscana, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca.

Il presente decreto sarà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 marzo 1999

Il direttore regionale: FIORENZA

99A1907

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 1999.

Criteri e modalità per la contrazione dei mutui di cui all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna», e in particolare l'art. 1 con il quale «per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994»;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 295, recante «Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico», la quale all'art. 3, comma 2, stabilisce che «per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», la quale all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, stabilisce che «per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente del comitato istituito dall'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori»;

Visto l'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo;

Vista la delibera del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, del 21 luglio 1998 con la quale il comitato ha deliberato che la ripartizione dei fondi (limiti di impegno) previsti dalla legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 450, debba essere la seguente: «anno 1999, comuni di Venezia e Chioggia lire 1.500 milioni, provincia di Venezia lire 1.000 milioni, Aeroporto lire 1.000 milioni, Cà Foscari lire 1.500 milioni, Architettura lire 1.000 milioni, Consorzio universitario lire 500 milioni, Diocesi patriarcato di Venezia lire 1.000 milioni, Querini Stampalia lire 500 milioni, Autorità portuale lire 1.000 milioni e Biennale di Venezia lire 1.000 milioni, anno 2000, comuni di Venezia e Chioggia lire 1.000 milioni, provincia di Venezia lire 1.000 milioni, Aeroporto lire 1.000 milioni, Cà Foscari lire 2.000 milioni, Architettura lire 1.000 milioni, Consorzio universitario lire 500 milioni, Diocesi patriarcato di Venezia lire 1.000 milioni, Querini Stampalia lire 500 milioni, Autorità portuale lire 1.000 milioni e Biennale di Venezia lire 1.000 milioni»;

Visto il proprio decreto n. 108757 del 1° febbraio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n. 142, recante la ripartizione, su proposta del comitato di cui all'art. 4 della legge n. 798/1994, delle disponibilità finanziarie tra i diversi soggetti attuatori di interventi per la salvaguardia di Venezia, nonché le relative variazioni di bilancio;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1998, concernente «Sostituzione del Ribor con l'Euribor quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;

Dovendosi procedere alla fissazione dei criteri e delle modalità per la contrazione dei mutui di cui ai citati art. 3, comma 2 della legge n. 295/1998 e art. 50, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 448/1998;

Decreta:

Art. 1.

I mutui di cui all'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295 e all'art. 50, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere stipulati con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

Nei contratti di finanziamento che verranno stipulati ai sensi dell'art. 1 dovranno essere indicati il periodo di utilizzo delle risorse finanziarie, nonché gli interventi oggetto di finanziamento.

L'erogazione del mutuo dovrà avvenire secondo stati di avanzamento del progetto, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n 1. Per gli enti tenuti all'osservanza delle norme sulla Tesoreria unica potrà essere effettuata, alla fine del periodo di utilizzo, l'erogazione in Tesoreria del residuo finanziamento non utilizzato, fermo restando che gli enti stessi preleveranno gli importi a fronte degli stati di avanzamento del progetto.

Ai fini della ottimizzazione dei limiti di impegno, nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento le erogazioni saranno regolate a tasso variabile e il limite d'impegno annuo disponibile sarà destinato prioritariamente al pagamento degli interessi maturati e, per il restante, al rimborso del capitale. L'eventuale eccedenza di un limite di impegno rispetto a quanto dovuto a titolo di rata per capitale e interessi andrà ad incrementare il limite di impegno per l'anno successivo. Alla fine del periodo di utilizzo, il debito residuo risultante dalle predette operazioni sarà rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate costanti a tasso fisso, nei limiti delle disponibilità previste.

Gli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, calcolati sugli importi erogati e con decorrenza dalla data di erogazione, saranno determinati al tasso Euribor a sei mesi, maggiorato di uno spread massimo di 0,25 punti percentuali annui.

Il tasso fisso che dovrà regolare il debito residuo alla data dell'ultima erogazione, sarà pari al tasso lettera per operazioni di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in Euro a dieci anni, rilevato alle ore dodici del decimo giorno lavorativo bancario antecedente l'ultima erogazione sulla pagina 42281 del circuito Telerate, maggiorato di uno spread massimo di 0,25 punti percentuali per anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A1959

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 febbraio 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa in data 7 maggio 1997 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 18 agosto 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti:

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa è autorizzata ad espletare attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene-pancreas devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare e presso le sale operatorie dell'unità operativa di cardiochirugia dello stabilimento di Cisanello (Pisa).

Art. 3.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mosca prof. Franco, professore ordinario dell'Università degli studi di Pisa direttore dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara»;

Carmellini dott. Mario, dirigente medico, primo livello, dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara»;

Filipponi dott. Franco, dirigente medico, primo livello, dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riunuti di S. Chiara»;

Roncella dott.ssa Manuela, dirigente medico, primo livello, dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riunuti di S. Chiara»;

Pietrabissa dott. Andrea, dirigente medico, primo livello, dell'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riunuti di S. Chiara»;

Boggi dott. Ugo, ricercatore dell'università degli studi di Pisa presso l'unità operativa di chirurgia generale e vascolare universitaria dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riunuti di S. Chiara»;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto combinato di rene-pancreas.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A1912

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 febbraio 1999.

Autorizzazione provvisoria all'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. - I.C.E.P.I., in Pontenure, al rilascio di certificazioni CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. - I.C.E.P.I., con sede in Pontenure (Piacenza), via Emilia Parmense n. 11/*A*, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE,

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l. - I.C.E.P.I., è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo *C*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino al novantesimo giorno successivo all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1999

Il direttore generale: VISCONTI

99A1903

DECRETO 26 febbraio 1999.

Autorizzazione provvisoria all'organismo Sistema certificazione europea controllo e sicurezza S.r.l. - S.C.E.C. e S., in Roma, al rilascio di certificazioni CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'organismo Sistema certificazione europea controllo e sicurezza S.r.l. - S.C.E.C. e S., con sede in Roma, via Vincenzo Tiberio n. 38, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE,

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Sistema certificazione europea controllo e sicurezza S.r.l. - S.C.E.C. e S., è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B,* limitatamente alla lettera *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino al novantesimo giorno successivo all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1999

Il direttore generale: VISCONTI

99A1904

DECRETO 26 febbraio 1999.

Autorizzazione provvisoria all'organismo di certificazione europea di Marini Fabrizio & C. S.a.s. - Tecnocert, in Pistoia, al rilascio di certificazioni CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'organismo di certificazione europea di Marini Fabrizio & C. S.a.s. - Tecnocert, con sede in Pistoia, via Benedetto Croce n. 29, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE,

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo di certificazione europea di Marini Fabrizio & C. S.a.s. - Tecnocert, è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B,* limitatamente alla lettera *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino al novantesimo giorno successivo all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1999

Il direttore generale: VISCONTI

99A1905

DECRETO 26 febbraio 1999.

Autorizzazione provvisoria alla società I.C.O. - ILLIT organismo di certificazione S.r.l., in Biccari, al rilascio di certificazioni CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la società I.C.O. - ILLIT Organismo di certificazione S.r.l., con sede in Biccari (Foggia), via G. Leopardi n. 18, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE,

Decreta:

Art. 1.

1. L'I.C.O. - ILLIT Organismo di certificazione S.r.l., è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B,* limitatamente alla lettera *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino al novantesimo giorno successivo all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1999

Il direttore generale: VISCONTI

99A1906

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 marzo 1999.

Prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1141-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 61, comma 2, che attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un modello recante il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita;

Visto il provvedimento ISVAP del 21 febbraio 1997, n. 517, con il quale e stato approvato un nuovo modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità in sostituzione di quello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 giugno 1988;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, recante disposizioni per la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione;

Ritenuta la necessità di approvare, in sostituzione del prospetto previsto dal provvedimento ISVAP del 21 febbraio 1997, n. 517, un nuovo modello recante il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità che tenga conto di quanto stabilito dal decreto n. 173/1997 in materia di nuovi schemi di bilancio delle imprese di assicurazione;

Dispone:

Art. 1.

Prospetto del margine di solvibilità

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni e le operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, aventi sede legale nel territorio della Repubblica, devono allegare al bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del suddetto decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell' esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello, con relativo allegato, annesso al presente provvedimento.

2. Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo devono, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 61, comma 2, del decreto n. 174/1995, utilizzare il modello e il relativo allegato di cui al precedente comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del menzionato decreto n. 174/1995.

Art. 2.

Redazìone del prospetto del margine di solvibilità

1. Fino all'esercizio 2001 il prospetto del margine di solvibilità ed il relativo allegato sono redatti in milioni di lire. A partire dall'esercizio 2002 gli stessi sono redatti in migliaia di euro.

2. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà prevista all'art. 2 del provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, il prospetto ed il relativo allegato sono redatti in migliaia di euro. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo provvedimento.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l'impresa indica, nell'apposito spazio a ciò predisposto, il valore (milioni di lire ovvero migliaia di euro) utilizzato per la redazione del prospetto e del relativo allegato.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal bilancio dell'esercizio 1998.

2. Ai sensi dell'art. 121, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con l'entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 giugno 1988. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al provvedimento ISVAP del 21 febbraio 1997, n. 517.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

ALLEGATO

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(Art. 61, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)

Esercizio ....

(valori in ....)

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana .... ☐

II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità .... ☐

III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento .... ☐

IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva
CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 .... ☐

V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 .... ☐

VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in
caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa .... ☐

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione vita			
(1)	Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)	
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare	(uguale voce 3)	
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 6, 7, 8 e 9)	
(4)	Azioni o quote delle imprese controllanti	(uguale voce 17)	
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)	
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101)	
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)	
(8)	Riserve di rivalutazione (1)	(comprese nella voce 103)	
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)	
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)	
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)	
(12)	Altre riserve (2)		
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 (*))	
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 (*))	
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)	
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)	
(17)	Passività subordinate (3)	(comprese nella voce 111)	
(18)	Utile realizzato nell'anno N	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi del comma 2, b/1, art. 33 d. lgs. 174/95	
(19)	Utile realizzato nell'anno N - 1		
(20)	Utile realizzato nell'anno N - 2		
(21)	Utile realizzato nell'anno N - 3		
(22)	Utile realizzato nell'anno N - 4		
(23)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N		
(24)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri		
(25)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti		
(26)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa		
(27)	Riserva matematica come al punto (26) relativa alle cessioni in riassicurazione		
(28)	Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi		

AVVERTENZA GENERALE: tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1) Indicare l'ammontare del fondo di integrazione eventualmente costituito ai sensi dell'art. 27, comma 4, del d.lgs. 174/95:

(2) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione, di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. 174/95, specificandone di seguito il dettaglio:

(3) Inserire le passività subordinate, di cui all'art. 33, comma 2, lett. a) nn. 7 e 8 del d.lgs. 174/95, specificando:

prestiti a scadenza fissa ....

prestiti per i quali non è fissata scadenza ....

titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari ....

(*) Indicare l'importo in valore assoluto

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.		
(29)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(30)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(31)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	
(32)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	
(33)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	
(34)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni	
(35)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque	
Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.		
(36)	Premi lordi contabilizzati	
(37)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	
(38)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(39)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 15 dell'allegato)	
(40)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	
(41)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	
(42)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato)	
(43)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	
(44)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato)	
IV/V - Assicurazioni malattia e operazioni di capitalizzazione		
(45)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	
(46)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	
(47)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	
III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione		
	Con assunzione del rischio di investimento:	
(48)	Riserve relative alle operazioni dirette	
(49)	Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione	
(50)	Riserve relative alle cessioni in riassicurazione	
	Senza assunzione del rischio di investimento ed i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:	
(51)	Riserve relative alle operazioni dirette	
(52)	Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	
	Con assunzione del rischio di mortalità:	
(53)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	
(54)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Elementi A)		
(55) = (6) - (1)	Capitale sociale o fondo equivalente versato	
(56)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto	
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(57) = (9)	riserva legale	
(58)	riserve libere	
	Riporto di utili:	
(59)	utili portati a nuovo non distribuiti (*)	
(60)	utile dell'esercizio non distribuito (*)	

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa

segue: II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

Rigo	Voce		
(61)	Crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci, nei limiti previsti dall'art. 33, secondo comma, lettera a), n. 6 del d.lgs. 174/95		
(62)	Totale passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50% dell'importo di cui al rigo 117) di cui:		
(63)	prestiti a scadenza fissa (per un ammontare non eccedente il 25% dell'importo di cui al rigo 117)		
(64)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(65)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari		
(66)	*Totale da (55) a (62)*		
(67)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 33, comma 3 del d.lgs. 174/95		
(68) = (3)	Altri attivi immateriali		
(69) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		
(70) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		
(71)	*Totale da (67) a (70)*		
(72)	*Totale elementi A) = (66) - (71)*		
Elementi B)			
(73)	50% degli utili futuri		
(74)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti		
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa		
	(nei limiti di cui art. 33 comma 2, lettera b), n. 2), del d. lgs. 174/95)		
(75)	*Totale elementi B) = (73) + (74)*		
(76)	*Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa (di cui elementi B ....%) Totale elementi A) e B) = (72) + (75)*		

(56) = (1) / 2 se $(55) \geq (6)/2$; (56) = 0 se $(55) < (6)/2$
(58) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(67) = (2) - [(24) - (25) - (26) + (27)] purché sia positiva
$(73) = [1/2] \times \{ \frac{(18)+(19)+(20)+(21)+(22)}{5} \times (23) \}$ in cui $(23) \leq 10$
(74) = [(24) - (25) - (26) + (27)] - (2) a condizione che sia positiva e che $[(24) - (25) - (26) + (27)] \leq [3,5/100] \times (28)$

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DA COSTITUIRE

EURO = L. 1936,27

Rigo	*A) Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità*			
(77)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione			
(78)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)			
(79)	(77) x (78)			
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi)			
(80)	0,3/100 del capitale sotto rischio			
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):			
(81)	0,1/100 del capitale sotto rischio			
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):			
(82)	0,15/100 del capitale sotto rischio			
(83)	*Totale (80) + (81) + (82)*			
(84)	rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50)			
(85)	(83) x (84)			
(86)	*Margine A), (79) + (85)*			

(77) = [4 / 100] x [(29) + (30)]
(78) = [(29) + (30) - (31)] / [(29) + (30)]
(80) = [0,3 / 100] x [(32) - (34) - (35)]
(81) = [0,1 / 100] x (34)
(82) = [0,15 / 100] x (35)
(84) = (33) / (32)

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DA COSTITUIRE

B) Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (punto B della tabella di cui all'all. I al d. lgs. 174/95)

b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi

(87) = (36) Importo dei premi lordi contabilizzati ....

da ripartire:

(88) quota inferiore o uguale a 10.000.000 EURO = L. .... x 0,18 =

(89) quota eccedente i 10.000.000 EURO = L. .... x 0,16 =

(90) *Totale (88) + (89)* ....

(91) Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50) ....

(92) *Margine di solvibilità, (90) x (91)* ....

b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi

(93) Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo ....

(94) Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ....

(95) Onere dei sinistri ....

(96) Media annuale: 1/3 di (95) ....

da ripartire:

(97) quota inferiore o uguale a 7.000.000 EURO = L. .... x 0,26 =

(98) quota eccedente i 7.000.000 EURO = L. .... x 0,23 =

(99) *Totale (97) + (98)* ....

(100) *Margine di solvibilità, (99) x (91)* ....

(101) *Margine B), (risultato più elevato fra (92) e (100))* ....

C) Assicurazioni malattia e operazioni di capitalizzazione

(102) 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ...

(103) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ....

(104) *Margine C), (102) x (103)* ....

D) Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione

Con assunzione di un rischio di investimento

(105) 4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ....

(106) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ....

(107) (105) x (106) ....

Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni

(108) 1/100 riserve lorde del lavoro diretto e delle accettazioni in riassicurazione ....

Con assunzione di un rischio di mortalità

(109) 0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi ....

(110) rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50) ....

(111) (109) x (110) ....

(112) *Margine D), (107) + (108) + (111)* ....

Situazione del margine di solvibilità

(113) Margine di solvibilità complessivo da costituire (86) + (101) + (104) + (112) ....

(114) Quota di garanzia: 1/3 di (113)

(115) Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 174/95

(116) *Quota di garanzia (importo più elevato tra (114) e (115))* ....

(117) *Ammontare del margine da costituire (il risultato più elevato tra (113) e (116))* ....

(118) = (76) *Totale elementi costitutivi del margine* ....

(119) = (118) - (117) *Eccedenza (deficit)* ....

---

(91) = 1 - [(38) + (40) - (3 All.) - (5 All.) + (7 All.) + (9 All.)] / [(37) + (39)]
(93) = (37) + (41) + (43)
(94) = (39) + (42) + (44)
(95) = (93) + (94)
(102) = [4 / 100] x [(45) + (46)]
(103) = [(45) + (46) - (47)] / [(45) + (46)]
(105) = [4 / 100] x [(48) + (49)]
(106) = [(48) + (49) - (50)] / [(48) + (49)]
(108) = [1 / 100] x [(51) + (52)]
(109) = [0,3 / 100] x (53)
(110) = (54) / (53)

Società .... Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona)

(valori in ....)

	Esercizi		
	N	N-1	N-2
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

	Importo	Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)		voce 39 sez. I
(16) esercizio N-1 ....(1-2-4+6+8+14)		voce 42 sez. I
(17) esercizio N-2 ....(1-2-4)		voce 44 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

ALLEGATO

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 72, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175)

Esercizio ....

(valori in ....**)**

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione .... ☐

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza .... ☐

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria .... ☐

(Segnare il riquadro che interessa tenendo conto, per quanto riguarda l'esercizio dei rami, di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. 175/95)

PROVVEDIMENTO 10 marzo 1999.

Prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami danni di cui all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1142-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1980, di approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami danni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 72, comma 2, che attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un modello recante il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità delle suddette imprese;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, recante disposizioni per la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione;

Ritenuta la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 72, comma 2, del decreto n. 175/1995 e, quindi, di approvare un nuovo modello recante il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità che tenga conto delle disposizioni dettate dagli articoli 33 e seguenti del decreto n. 175/1995 e di quanto stabilito dal decreto n. 173/1997 in materia di nuovi schemi di bilancio delle imprese di assicurazione;

Dispone:

Art. 1.

Prospetto del margine di solvibilità

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, aventi sede legale nel territorio della Repubblica, devono allegare al bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del suddetto decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello, con relativo allegato, annesso al presente provvedimento.

2. Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo devono, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 72, comma 2, del decreto n. 175/1995, utilizzare il modello e il relativo allegato di cui al precedente comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 103, 104, 105 e 106 del menzionato decreto n. 175/1995.

Art. 2.

Redazione del prospetto del margine di solvibilità

1. Fino all'esercizio 2001 il prospetto del margine di solvibilità ed il relativo allegato sono redatti in milioni di lire. A partire dall'esercizio 2002 gli stessi sono redatti in migliaia di euro.

2. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà prevista all'art. 2 del provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, il prospetto ed il relativo allegato sono redatti in migliaia di euro. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo provvedimento.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l'impresa indica, nell'apposito spazio a ciò predisposto, il valore (milioni di lire ovvero migliaia di euro) utilizzato per la redazione del prospetto e del relativo allegato.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal bilancio dell'esercizio 1998.

2. Ai sensi dell'art. 130, comma 3, lettera *g)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1980.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

ALLEGATO

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 72, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175)

Esercizio ....

(valori in ....**)**

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione .... ☐

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza .... ☐

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria .... ☐

(Segnare il riquadro che interessa tenendo conto, per quanto riguarda l'esercizio dei rami, di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. 175/95)

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione danni			
(1)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)	
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare	(uguale voce 4)	
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 6, 7, 8 e 9)	
(4)	Azioni e quote di imprese controllanti	(uguale voce 17)	
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)	
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101)	
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)	
(8)	Riserve di rivalutazione ..... *(1)*	(uguale voce 103)	
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)	
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)	
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)	
(12)	Altre riserve *(2)*		
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 (*))	
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 (*))	
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)	
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)	
(17)	Passività subordinate *(3)*	(comprese nella voce 111)	
Voci del conto economico dell'esercizio N			
(18)	Premi lordi contabilizzati	(uguale voce 1)	
(19)	Sinistri pagati: importo lordo	(uguale voce 8)	
(20)	Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(21)	Variazione dei recuperi: importo lordo	(uguale voce 11)	
(22)	Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(23)	Variazione della riserva sinistri: importo lordo	(vedi allegato)	
(24)	Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
(25)	Oneri direttamente commisurati ai premi *(4)*		

(1) Indicare l'ammontare del fondo di integrazione eventualmente costituito ai sensi dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/95:

(2) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. 175/95, indicandone di seguito il dettaglio:

(3) Inserire le passività subordinate di cui all'art. 33, comma 2, lettere g) e h) del d.lgs. 175/95 specificando:

- prestiti a scadenza fissa ....
- prestiti per i quali non è fissata scadenza ....
- titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari ....

(4) Dettagliare gli oneri:

(*) Indicare l'importo della perdita in valore assoluto

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N	
(26) Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo .... (uguale voce 8)	
(27) Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: importo lordo .... (uguale voce 11)	
(28) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo .... (vedi allegato)	
(29) Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo .... (uguale voce 8)	
(30) Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: importo lordo .... (uguale voce 11)	
(31) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo .... (vedi allegato)	
Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):	
(32) Sinistri pagati nell'esercizio N - 3: importo lordo .... (uguale voce 8)	
(33) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 3: importo lordo .... (vedi allegato)	
(34) Sinistri pagati nell'esercizio N - 4: importo lordo .... (uguale voce 8)	
(35) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 4: importo lordo .... (vedi allegato)	
(36) Sinistri pagati nell'esercizio N - 5: importo lordo .... (uguale voce 8)	
(37) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 5: importo lordo .... (vedi allegato)	
(38) Sinistri pagati nell'esercizio N - 6: importo lordo .... (uguale voce 8)	
(39) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 6: importo lordo .... (vedi allegato)	

(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

(40) = (6) - (1)	Capitale sociale o fondo equivalente versato		
(41)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritti		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(42) = (9)	riserva legale		
(43)	riserve libere		
	Riporto di utili:		
(44)	utili portati a nuovo non distribuiti (*)		
(45)	utile dell'esercizio non distribuito (*)		
(46)	Crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci, nei limiti previsti dall'art. 33 comma 2, lettera f) del d.lgs. 175/95, ...		
(47)	Totale passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50% dell'importo di cui al rigo (79))		
(48)	di cui: prestiti a scadenza fissa (per un ammontare non eccedente il 25% dell'importo di cui al rigo (79)		
(49)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(50)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari		
(51)	*Totale da (40) a (47)*		
(52) = 0,4 x (2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare		
(53) = (3)	Altri attivi immateriali		
(54) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		
(55) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		
(56)	*Totale da (52) a (55)*		
(57) = (51) - (56)	*Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa*		

(41) = (1) / 2 se (40) ≥ (6) /2

(43) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa.

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DA COSTITUIRE

EURO = L. 1936,27

		(lire)	(lire)
(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(58) = (18) - (25)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio al netto degli oneri direttamente commisurati ai premi		
	da ripartire:		
(59)	quota inferiore o uguale a 10.000.000 EURO = L. .... x 0,18 =		
(60)	quota eccedente i 10.000.000 EURO = L. .... x 0,16 =		
(61)	*Totale a), (59) + (60)*		
(62)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500)		
(63)	*Margine di solvibilità a) x g), (61) x (62)*		
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"			
(64)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(65)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(66)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		
(67)	Onere dei sinistri		
(68)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (67)		
	da ripartire:		
(69)	quota inferiore o uguale a 7.000.000 EURO = L. .... x 0,26 =		
(70)	quota eccedente i 7.000.000 EURO = L. .... x 0,23 =		
(71)	*Totale b), (69) + (70))*		
(72)	*Margine di solvibilità b) x g), (62) x (71)*		
(C) Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(73) = (63)	Importo del margine in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi		
(74) = (72)	Importo del margine in rapporto all'onere medio dei sinistri		
(75)	*Risultato più elevato tra (73) e (74)*		
(76)	Quota di garanzia: 1/3 di (75)		
(77)	Quota di garanzia ai sensi dell'art. 39 commi 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/95		
(78)	*Quota di garanzia (importo più elevato tra (76) e (77))*		
(79)	*Ammontare del margine da costituire (risultato più elevato tra (75) e (78))*		
(80) = (57)	*Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità (parte II)*		
(81) = (80) - (79)	*Eccedenza (deficit)*		

(62) = 1 - [(20) - (22) + (24) - (3 All.) - (5 All.) + (7 All.) + (9 All.)] / [(19) - (21) + (23)]
(64) = (19) + (26) + (29); per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (32) + (34) + (36) + (38)
(65) = (23) + (28) + (31); per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (33) + (35) + (37) + (39)
(66) = (21) + (27) + (30)
(67) = (64) + (65) - (66)

(*) Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio

Società .... Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni (valori in ....)

	Esercizi						
	N	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)							
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:							
- costi							
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(4) - per rischi assunti in riassicurazione							
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
- ricavi							
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(8) - per rischi assunti in riassicurazione							
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio							
- per rischi delle assicurazioni dirette:							
(10) -costi							
(11) -ricavi							
- per rischi assunti in riassicurazione:							
(12) -costi							
(13) -ricavi							
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)							

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

	Importo	Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)		voce 23 sez. I
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)**		voce 28 sez. I
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)***		voce 31 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi N-2, N-3, N-4,N-5 (voci 31, 33, 35, 37 sez.I)

*** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato per l'esercizio N-6 (voce 39 sez. I)

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

____________________ (**)

____________________ (**)

____________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

99A1961

PROVVEDIMENTO 10 marzo 1999.

Prospetto dimostrativo aggiuntivo della situazione del margine di solvibilità di cui agli articoli 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio congiunto dei rami vita e danni, indicate rispettivamente negli articoli 21 e 20 dei predetti decreti. (Provvedimento n. 1143-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 giugno 1988, di approvazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione indicate all'art. 30, comma 1, della predetta legge n. 742/1986;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta diversa sulla vita ed in particolare l'art. 61, comma 2, che attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un apposito prospetto che deve essere redatto dalle imprese di cui all'art. 21 del predetto decreto che esercitano congiuntamente le assicurazioni sulla vita e contro i danni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 72, comma 2, che attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un'apposito prospetto che deve essere redatto dalle imprese di cui all'art. 20 del predetto decreto che esercitano congiuntamente le assicurazioni sulla vita e contro i danni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, recante disposizioni per la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione;

Visti i provvedimenti ISVAP del 10 marzo 1999, n. 01141 e n. 01142, con i quali sono stati approvati i nuovi prospetti dimostrativi della situazione del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione autorizzate rispettivamente all'esercizio dei rami vita e danni;

Ritenuta la necessità di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 61, comma 2, del decreto n. 174/1995 e 72, comma 2, del decreto n. 175/1995 e quindi approvare un nuovo modello recante il prospetto dimostrativo aggiuntivo della situazione del margine di solvibilità delle imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni in coerenza con i prospetti di cui ai citati provvedimenti ISVAP del 10 marzo 1999;

Dispone:

Art. 1.

Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità

1. Le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui agli articoli 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, aventi sede legale nel territorio della Repubblica, devono allegare al bilancio di esercizio, oltre ai prospetti di cui ai provvedimenti ISVAP del 10 marzo 1999, n. 01141 e n. 01142, anche il prospetto dimostrativo aggiuntivo del margine di solvibilità redatto in conformità al modello annesso al presente provvedimento.

2. Le imprese che hanno sede legale in uno Stato terzo devono allegare al bilancio di esercizio, oltre ai prospetti di cui ai provvedimenti ISVAP del 10 marzo 1999, n. 01141 e n. 01142, anche il prospetto dimostrativo aggiuntivo di cui al comma 1, avuto riguardo alle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 91, 92 e 93 del decreto n. 174/1995 e 103, 104, 105 e 106 del decreto n. 175/1995.

Art. 2.

Redazione del prospetto aggiuntivo

1. Il prospetto dimostrativo aggiuntivo del margine di solvibilità di cui all'art. 1 è redatto con le medesime modalità adottate per il prospetto del margine di cui ai provvedimenti ISVAP del 10 marzo 1999, n. 01141 e n. 01142, in applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2 dei provvedimenti medesimi.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo l'impresa indica, nell'apposito spazio a ciò predisposto, il valore (milioni di lire ovvero migliaia di euro) utilizzato per la redazione del prospetto.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal bilancio dell'esercizio 1998.

2. Ai sensi degli articoli 121, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e 130, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 giugno 1988.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

ALLEGATO

Società .... Esercizio ....

PROSPETTO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO CONGIUNTAMENTE LE ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO I DANNI

(art. 61, secondo comma, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174
art. 72, secondo comma, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175)

(valori in ....)

Voci di riferimento dei modelli del margine di solvibilità Rami vita e rami danni		Assicurazioni vita	Assicurazioni danni	Totale
Ammontare del margine di solvibilità da costituire Rami vita (117); rami danni (79)	(a)	1	11	21
Elementi costitutivi del margine di solvibilità per i rami vita elementi A (72); per i rami danni (57)	(b)	2	12	22
per i rami vita elementi B (75)	(c)	3		23
Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità	(b + c)	4	14	24
Eccedenza/insufficienza degli elementi costitutivi rispetto all'ammontare del margine di solvibilità da costituire	d = [(b+c) - a]	5	15	25
Utilizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, degli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili di cui agli artt. 33, comma 2, lett. a), del d.lgs. 174/95 e 33, comma 2, del d.lgs. 175/95	(e)	6	16	26
	f = (d + e)	7	17	27

N.B. (e) sempre ≤ (d)
(e) sempre ≤ (b)

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

____________________ (**)

____________________ (**)

____________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

99A1962

REGIONE SICILIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 novembre 1998.

Integrazione all'ordinanza presidenziale 30 settembre 1998, n. 292/IV S.G., recante attribuzione delle competenze relative agli interventi urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia alla segreteria generale presso la presidenza della regione e all'ispettorato regionale tecnico presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE

Vista l'ordinanza presidenziale 30 settembre 1998, n. 292/IV S.G., con la quale è disposto il passaggio all'ispettorato regionale tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici di tutte le competenze connesse alla materia ex legge 28 marzo 1988, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza e ritenuto per motivi di opportunità funzionale nonché di celerità di azione di dovere individuare nel direttore regionale dell'assessorato regionale dei lavori pubblici il soggetto competente alla individuazione e conseguente assegnazione delle unità idonee a rendere supporto amministrativo all'Ispettorato regionale tecnico per le competenze trasferite, con opportuni atti di ricognizione all'interno della propria struttura;

Dispone:

Ad integrazione dell'art. 3 dell'ordinanza presidenziale 30 settembre 1998, n. 292, è fatto carico al direttore regionale dell'assessorato regionale dei lavori pubblici di individuare, all'interno della propria struttura, il personale amministrativo a supporto dell'ispettorato regionale tecnico per l'espletamento delle funzioni di cui all'ordinanza medesima, provvedendo alla formale assegnazione.

È facoltà del direttore medesimo individuare o singole unità o gruppi di lavoro che, in questo secondo caso, per omogeneità, possano validamente realizzare le finalità di cui al precedente primo comma.

Palermo, 16 novembre 1998

Il presidente: DRAGO

99A1913

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Lunedì 1° marzo 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la sig.ra Josefina Morales Figueroa, ambasciatore della Repubblica del Guatemala, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 1° marzo 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Necati Utkan, ambasciatore della Repubblica di Turchia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 1° marzo 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Philippe J. Lhuillier, ambasciatore della Repubblica delle Filippine, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 1° marzo 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Elvio Goncalves Napoleao Fernandes, ambasciatore della Repubblica di Capo Verde, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 1° marzo 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Indra Bahadur Singh, ambasciatore del Regno del Nepal (con residenza a Parigi), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 1° marzo 1999 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Pengiran Dato Paduka Haji Idriss, ambasciatore del Sultanato del Brunei (con residenza a Parigi), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

99A1914

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla rettifica degli atti internazionali in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1998 non soggetti a legge di autorizzazione di ratifica.

Nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999 del Ministero degli affari esteri, si devono apportare le seguenti rettifiche:

Accordo di collaborazione tra Italia e Organizzazione internazionale per le migrazioni in tema di ricerca, selezione e assegnazione di personale insegnante di lingua italiana non di ruolo ad istituzioni accademiche straniere, firmato a Roma il 4 agosto 1999: a pag. 4 e pag. 285, dove è scritto «entrata in vigore: 4 agosto 1998», leggasi: «2 ottobre 1998».

A pag. 6, dove è scritto: «Accordo tra Italia e San Marino per l'utilizzazione da parte di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990», leggasi: «Accordo tra Italia e San Marino per l'utilizzazione da parte di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere costituente un'intesa interpretativa dell'Accordo dell'11 giugno 1990, firmato a San Marino il 7 maggio 1997».

A pag. 6, dove è scritto: «Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Vietnam (Hanoi, 5 febbraio 1992)», leggasi: «(Hanoi, 5 gennaio 1992)».

A pag. 6, dove è scritto: «Accordo di collaborazione tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia», leggasi: «Accordo di collaborazione tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita».

A pag. 6, dove è scritto: «Convenzione tra Italia e Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali», leggasi: «Convenzione tra Italia e Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo».

99A1963

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmato ad Hanoi il 26 novembre 1996.

Il giorno 22 febbraio 1999 si sono conclusi gli adempimenti previsti per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmato ad Hanoi il 26 novembre 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 15 dicembre 1998, n. 474, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1999, n. 8.

In conformità all'art. 29/1 tale accordo è entrato in vigore in data 22 febbraio 1999.

99A1915

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 marzo 1999

Dollaro USA	1,0901
Yen giapponese	128,65
Dracma greca	321,30
Corona danese	7,4322
Corona svedese	8,9690
Sterlina	0,67030
Corona norvegese	8,5515
Corona ceca	38,050
Lira cipriota	0,57951
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,66
Zloty polacco	4,3107
Tallero sloveno	190,3930
Franco svizzero	1,5995
Dollaro canadese	1,6658
Dollaro australiano	1,7365
Dollaro neozelandese	2,0613
Rand sudafricano	6,7886

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2065

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione di associazioni di produttori ortofrutticoli dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto ministeriale n. 9990247 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli - Econut, con sede in Nola (Napoli), via On. F. Napolitano s.n.c., è stata cancellata dal n. 7 (frutta a guscio) dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622/67 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674/78 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale n. 9990252 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli - Apot, con sede in via Segantini n. 10, Trento, è stata cancellata dal n. 165 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622/67 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674/78 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale n. 9990256 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli - Apoma, con sede in Napoli, è stata cancellata dal n. 159 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622/67 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674/78 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale n. 9990259 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli - Apois, con sede in via S. Rocco n. 7, Montesarchio (Benevento), è stata cancellata dal n. 116 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622/67 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674/78 del 20 ottobre 1978.

99A1917

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Capalbio» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dai comuni di Capalbio, Orbetello, Manciano, Magliano e dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, dalla Unione provinciale agricoltori e dalla Confederazione italiana agricoltori e fatta propria dall'amministrazione provinciale di Grosseto, correlata dal parere favorevole della regione Toscana, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Capalbio»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernenti la domanda predetta, tenutasi a Capalbio (Grosseto) il 20 maggio 1998, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 21 gennaio 1999, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta, dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 462 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Capalbio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso (anche nella tipologia riserva), bianco, rosato, Vermentino, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Vin Santo.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Capalbio» rosso, rosato e rosso riserva:

Sangiovese minimo 50%.

Per il complessivo rimanente possono concorrere uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

«Capalbio» bianco e Vin Santo:

Trebbiano Toscano minimo 50%.

Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione uve a bacca bianca, non aromatiche, ottenute dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

«Capalbio» Vermentino:

il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, ottenute dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

«Capalbio» Sangiovese:

il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

«Capalbio» Cabernet Sauvignon:

il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca nera, non aromatiche, ottenute da vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio», ricade nella zona collinare e pedecollinare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello.

La linea di delimitazione inizia a Sud dal punto d'incontro del confine comunale del comune di Capalbio con la ferrovia Grosseto-Roma e risale (in senso anti orario) ad Est e quindi a Nord lungo detto confine comunale, entra poi nel comune di Manciano seguendo la strada di bonifica n. 28 fino ad immettersi, in località Sgrillozzo, sulla strada statale n. 74, che percorre fmo alla curva di casa Poggio Lepraio; prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e casa Pinzuto e quindi con la strada di bonifica n. 17, passante per casa del Lasco fino al fiume Albegna. Da qui il confine segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia, deviando ad Ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Est per la strada di S. Andrea al Civilesco, discende verso Sud lungo la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi, devia ad Ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incontrare la ferrovia Grosseto-Roma in prossimità della fattoria del Collecchio, segue detta ferrovia verso Sud fino ad incontrare la s.p. 81 in prossimità del fiume Osa e la percorre sino ad oltrepassare il podere n. 39 e devia a Sud-Est lungo la strada che porta a S. Donato centro. Aggira parte del centro in senso anti orario e prosegue in direzione Sud-Ovest lungo la strada che costeggia i poderi n. 23, n. 24 e n. 20 e si immette sulla s.p. 56 in prossimità del podere n. 26 passando per S. Donato e la percorre sino al ponte sul fiume Albegna in prossimità della Barca del Grazi; segue quindi il corso del fiume risalendolo fino al centro agricolo dell'Alberone, scende verso Sud lungo la strada interpoderale che conduce alla s.s. 74 maremmana, si immette su di essa dirigendosi verso la costa tirrenica fino ad incrociare la linea ferroviaria Grosseto-Roma che percorre sino al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono esclusi i vigneti di fondo valle, in argille plioceniche, in zone golenali o comunque in terreni umidi o che difettano di adeguata sistemazione idraulico agraria. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedecollinare.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità media dei ceppi non può essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Capalbio» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» Vin Santo, qualora i produttori interessati optino per tale rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona (spalliera semplice e cordone speronato) e, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione può consentire altre forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Rosso	11,0	10,50% vol
Rosso Riserva	11,0	11,50% vol
Sangiovese	11,0	11,50% vol
Cabernet Sauvignon	11,0	11,50% vol
Rosato	11,0	10,00% vol
Bianco	11,5	10,00% vol
Vin Santo (prima dell'appassimento)	11,5	10,00% vol
Vermentino	11,5	10,50% vol

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti di cui sopra, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Grosseto.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato e a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La tipologia «Capalbio» Rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse.

Nella vinificazione dei vini a D.O.C. «Capalbio» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore, per i vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» rosso, «Capalbio» rosso riserva, «Capalbio» Sangiovese, «Capalbio» Cabernet Sauvignon, «Capalbio» rosato, «Capalbio» bianco e «Capalbio» Vermentino al 70%; qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra diritto alla denominazione di origine controllata «Capalbio»; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Per la tipologia «Capalbio» rosso riserva è obbligatorio l'invecchiamento di almeno 2 anni, di cui 6 mesi minimo in botti di legno e l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° di giugno del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Per le tipologie «Capalbio» Sangiovese, e «Capalbio» Cabernet Sauvignon l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per le tipologie «Capalbio» rosato, «Capalbio» bianco e «Capalbio» Vermentino l'immissione al consumo non può avvenire prima del 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Per la produzione della tipologia «Capalbio» Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuate in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni;

per il vino a denominazione di origine controllata «Capalbio» Vin Santo la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata "Capalbio" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Capalbio» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Capalbio» Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: ampio, vinoso;
sapore: pieno, secco, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato, fresco;
sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: ;5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Capalbio» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso con note speziate tipiche;
sapore: corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: ampio, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» bianco:

colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Capalbio» Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico e fruttato;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Capalbio» Vin Santo:

colore: dal giallo dorato fino all'ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo per il tipo secco: 16,00% vol. di cui massimo 2 da svolgere;
titolo alcolometrico volumico totale minimo per il tipo amabile: gradi 16,00% vol. di cui da 3 a 6 da svolgere;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco minimo: 21,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,60 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi qualificato, è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992 e da successive modifiche od integrazioni.

Per le tipologie «Capalbio» Riserva, e «Capalbio» Vin Santo, in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri ad eccezione delle tipologie «Capalbio» Vin Santo e «Capalbio»z rosso riserva, per le quali sono consentite solo bottiglie di capacità nominale non superiori a 0,750 lt.

99A1888

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dipirone»

Estratto decreto G n. 28 del 15 febbraio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune DIPIRONE nella forma e confezione: 5 fiale di soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso da 1 g/2 ml.

Titolare A.I.C.: società Biologici Italia laboratories r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43, codice fiscale n. 01233940467.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effeffuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale di soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso da 1 g/2 ml;

A.I.C. n. 034141010/G (in base 10), 10KWUL (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: dipirone monoidrato (metamizolo sodico) 1 g;

eccipienti: sodio metabisolfito, sodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico e di breve durata di stati dolorosi acuti quali coliche renali e biliari, dolori tumorali, dolori post operatori e post traumatici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1973

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermirit»

Estratto decreto A.I.C. n. 33 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: DERMIRIT nella forma e confezione: tubo da 20 g di crema allo 0,5%.

Titolare A.I.C.: società Medisint r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Settala, n. 10, codice fiscale n. 10887240157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società European Generics Vandervel Group r.l., nello stabilimento sito in Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo da 20 g di crema allo 0,5%;

A.I.C. n. 028968016 (in base 10), 0VN12J (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione, (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi o attivo: idrocortisone acetato 0,500 g;

eccipienti: palmito stearato di etilenglicole e polietilenglicole, gliceridi poliossietilenati glicosilati, olio di vaselina, butilidrossianisolo, acido benzoico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di: prurito, eczemi, punture di insetti, eritemi e ustioni circoscritte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1974

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Klacid»

Decreto N.C.R. n. 35 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: KLACID nella forma e confezioni: 14 bustine di granulato per sospensione orale da 250 mg; 14 bustine di granulato per sospensione orale da 500 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52, codice fiscale n. 00076670595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Pontina km 52.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 bustine di granulato per sospensione orale da 250 mg;

A.I.C. n. 027370093 (in base 10), 0U38MF (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, gode di tutela brevettuale;

14 bustine di granulato per sospensione orale da 500 mg;

A.I.C. n. 027370105 (in base 10), 0U38MT (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame, gode di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni bustina 250 mg di granulato per sospensione orale contiene:

principio attivo: claritromicina mg 250;

eccipienti: carbopol 974P, polivinilpirrolidone K 90, idrossipropil-metilcellulosa ftalato, olio di ricino, biossido di silicio, maltodestrina, saccarosio, biossido di titanio, amido modificato, aroma frutti di bosco, aroma mirtillo, ammonio glicirizzinato, acesulfame K (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina 500 mg di granulato per sospensione orale contiene:

principio attivo: claritromicina mg 500;

eccipienti: carbopol 974P, polivinilpirrolidone K 90, idrossipropil-metilcellulosa ftalato, olio di ricino, biossido di silicio, maltodestrina, saccarosio, biossido di titanio, amido modificato, aroma frutti di bosco, aroma mirtillo, ammonio glicirizzinato, acesulfame K (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette. Infezioni micobatteriche, localizzate o diffuse, sostenute da Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare. Infezioni localizzate dovute a Mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii. La claritromicina, in presenza di riduzione dell'acidità gastrica, è indicata nell'eradicazione dell'Helicobcter pylori, producendo un conseguente decremento della ricorrenza dell'ulcera peptica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1975

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veclam»

Decreto N.C.R. n. 36 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: VECLAM nella forma e confezioni: 14 bustine di granulato per sospensione orale da 250 mg; 14 bustine di granulato per sospensione orale da 500 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo L'Ema n. 7, codice fiscale n. 00408570489.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Abbott S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Pontina km 52.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 bustine di granulato per sospensione orale da 250 mg: A.I.C. n. 027529080 (in base 10), 0U83VS (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, gode di tutela brevettuale;

14 bustine di granulato per sospensione orale da 500 mg; A.I.C. n. 027529092 (in base 10), 0U83W4 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, gode di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni bustina 250 mg di granulato per sospensione orale contiene:

principio attivo: claritromicina mg 250;

eccipienti: carbopol 974P, polivinilpirrolidone K 90, idrossipropil-metilcellulosa ftalato, olio di ricino, biossido di silicio, maltodestrina, saccarosio, biossido di titanio, amido modificato, aroma frutti di bosco, aroma mirtillo, ammonio glicirizzinato, acesulfame K (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina 500 mg di granulato per sospensione orale contiene:

principio attivo: claritromicina mg 500;

eccipienti: carbopol 974P, polivinilpirrolidone K 90, idrossipropil-metilcellulosa ftalato, olio di ricino, biossido di silicio, maltodestrina, saccarosio, biossido di titanio, amido modificato, aroma frutti di bosco, aroma mirtillo, ammonio glicirizzinato, acesulfame K (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette. Infezioni micobatteriche, localizzate o diffuse, sostenute da Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare. Infezioni localizzate dovute a Mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii. La claritromicina, in presenza di riduzione dell'acidità gastrica, è indicata nell'eradicazione dell'Helicobcter pylori, producendo un conseguente decremento della ricorrenza dell'ulcera peptica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1976

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macladin»

Decreto N.C.R. n. 38 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: MACLADIN nella forma e confezioni: 14 bustine di granulato per sospensione orale da 250 mg; 14 bustine di granulato per sospensione orale da 500 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale n. 00678100504.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Abbott S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Pontina km 52.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 bustine di granulato per sospensione orale da 250 mg; A.I.C. n. 027530094 (in base 10), 0U84VG (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, gode di tutela brevettuale;

14 bustine di granulato per sospensione orale da 500 mg; A.I.C. n. 027530106 (in base 10), 0U84VU (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, gode di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni bustina 250 mg di granulato per sospensione orale contiene:

principio attivo: claritromicina mg 250;

eccipienti: carbopol 974P, polivinilpirrolidone K 90, idrossipropil-metilcellulosa ftalato, olio di ricino, biossido di silicio, maltodestrina, saccarosio, biossido di titanio, amido modificato, aroma frutti di bosco, aroma mirtillo, ammonio glicirizzinato, acesulfame K (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina 500 mg di granulato per sospensione orale contiene:

principio attivo: claritromicina mg 500;

eccipienti: carbopol 974P, polivinilpirrolidone K 90, idrossipropil-metilcellulosa ftalato, olio di ricino, biossido di silicio, maltodestrina, saccarosio, biossido di titanio, amido modificato, aroma frutti di bosco, aroma mirtillo, ammonio glicirizzinato, acesulfame K (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche.

Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette. Infezioni micobatteriche, localizzate o diffuse, sostenute da Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare. Infezioni localizzate dovute a Mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii. La claritromicina, in presenza di riduzione dell'acidità gastrica, è indicata nell'eradicazione dell'Helicobcter pylori, producendo un conseguente decremento della ricorrenza dell'ulcera peptica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1977

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyperium»

Estratto decreto A.I.C. n. 39 del 19 febbraio 1999

Specialità medicinale: HYPERIUM, nella forma e confezione: astuccio da 30 compresse da 1 mg.

Titolare A.I.C.: società Les Laboratoires Servier, Neuilly sur Seine (Francia), rappresentata in Italia dalla società Servier Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi n. 107, codice fiscale n. 00701480584.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Gidy (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio da 30 compresse da 1 mg;

A.I.C. n. 032020012 (in base 10), 0YK5KD (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: diidrogenofosfato di rilmenidina 1,544 mg, equivalenti a 1,000 mg di rilmenidina base;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, paraffina, carbossimetilamido sodico, silice colloidale, magnesio stearato, talco, cera d'api bianca.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1980

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lioresal»

Estratto decreto N.C.R. n. 40 del 19 febbraio 1999

Specialità medicinale: LIORESAL (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), nelle forme e confezioni:

«intratecale» 1 fiala di soluzione per iniezione o infusione intratecale da 0,05 mg/1 ml;

«intratecale» 1 fiala di soluzione per iniezione o infusione intratecale da 10 mg/5 ml;

«intratecale» 1 fiala di soluzione per iniezione o infusione intratecale da 10 mg/20 ml.

Titolare A.I.C.: società Novartis Farma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 (Varesina), km 20,5, codice fiscale n. 07195130153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla: Novartis Pharma AG, nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«intratecale» 1 fiala di soluzione per iniezione o infusione intratecale da 0,05 mg/1 ml;

A.I.C. n. 022999054 (in base 10), 0PXW0G (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«intratecale» 1 fiala di soluzione per iniezione o infusione intratecale da 10 mg/5 ml;

A.I.C.: n. 022999041 (in base 10), 0PXW01 (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«intratecale» 1 fiala di soluzione per iniezione o infusione intratecale da 10 mg/20 ml;

A.I.C.: n. 022999039 (in base 10), 0PXVZZ (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 fiala da 0,05 mg/1 ml contiene:

principio attivo: baclofene 0,05 mg;

eccipienti: sodio cloruro, azoto gassoso, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala da 10 mg/5 ml contiene:

principio attivo: baclofene 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro, azoto gassoso, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala da 10 mg/20 ml contiene:

principio attivo: baclofene 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro, azoto gassoso, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Lioresal intratecale» è indicato nei pazienti affetti da grave spasticità cronica associata a sclerosi multipla, a lesioni o ad altre patologie del midollo spinale che non rispondono a terapie antispastiche orali e/o nei pazienti che abbiano effetti collaterali inaccettabili con le dosi terapeuticamente valide di tali antispastici. «Lioresal intratecale» è stato impiegato con successo nei pazienti con spasticità cerebrale, ad esempio nei casi di paralisi cerebrale, lesioni del cranio o infarti cerebrali; tuttavia, l'esperienza clinica è limitata. Sono stati inoltre trattati con successo anche alcuni pazienti affetti da tetano, per ridurre l'iperreflessia, le clonie e il trisma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1978

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novotossil»

Estratto decreto N.C.R. n. 44 del 19 febbraio 1999

Specialità medicinale: NOVOTOSSIL, nella forma e confezione: 1 flacone da 200 ml di sciroppo alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale n. 00691950240.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone da 200 ml di sciroppo;

A.I.C. n. 032915011 (in base 10), 0ZDHL3 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: cloperastina fendizoato 354 mg pari a cloperastina mg 180;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, poliossil 40 stearato, saccarosio, metil-p-idrossibenzoato, propil-p-idrossibenzoato, essenza di banana, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1979

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diespor»

Estratto decreto A.I.C. n. 45 del 19 febbraio 1999

Specialità medicinale: DIESPOR, nelle forme e confezioni:

«500» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare da 500 mg + 1 fiala di solvente da 2 ml;

«1000 im» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + 1 fiala di solvente da 2,5 ml;

«1000 ev» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + 1 fiala di solvente da 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: società Biomedica Foscama - Industria chimico farmaceutica p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ferentino (Frosinone), via Morolense n. 87, codice fiscale n. 00408870582.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata come di seguito specificato:

flaconcino di polvere: società Biopharma r.l., nello stabilimento sito in S. Palomba (Roma), via delle Gerbere;

fiala solvente: dal titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ferentino (Frosinone), via Morolense n. 87.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare da 500 mg + 1 fiala di solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 031971017 (in base 10), 0YHPQ9 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«1000 im» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + 1 fiala di solvente da 2,5 ml;

A.I.C. n. 031971029 (in base 10), 0YHPQP (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«1000 ev» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + 1 fiala di solvente da 2,5 ml;

A.I.C. n. 031971031 (in base 10), 0YHPQR (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le forme farmaceutiche e confezioni:

«500» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare da 500 mg + 1 fiala di solvente da 2 ml e «1000 im» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + 1 fiala di solvente da 2,5 ml: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la forma farmaceutica e confezione:

«1000 ev» 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + 1 fiala di solvente da 2,5 ml: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Diespor 500» 1 flaconcino contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg pari a 500 mg di cefonicid acido.

La fiala solvente contiene: eccipienti: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Diespor 1000 im» 1 flaconcino contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 1081 mg pari a 1000 mg di cefonicid acido.

La fiala solvente contiene: eccipienti: lidocaina cloridrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Diespor 1000 ev» 1 flaconcino contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico 1081 mg pari a 1000 mg di cefonicid acido.

La fiala solvente contiene: eccipienti: sodio bicarbonato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili a diespor e resistenti ai più comuni antibiotici. «Diespor» pertanto è indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni, setticemie. «Diespor» trova particolare indicazione in pazienti immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di «Diespor» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di «Diespor» possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad intrventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Diespor» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1981

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Echovist»

Estratto decreto N.C.R. n. 50 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: ECHOVIST, nella forma e confezione:

«200» 1 flacone da 3 g di microgranuli di galattosio + 1 flacone da 13,5 ml di soluzione di galattosio al 20% + 1 dispositivo di prelievo per sospensione per uso endovenoso e transcervicale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Schering AG, Muellerstrasse n. 178, Berlino (Germania), rappresentata in Italia dalla società Schering p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11, codice fiscale n. 00750320152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Berlino (Germania) Max-Dohrn-Strasse n. 8.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200» 1 flacone da 3 g di microgranuli di galattosio + 1 flacone da 13,5 ml di soluzione di galattosio al 20% + 1 dispositivo di prelievo per sospensione per uso endovenoso e transcervicale;

A.I.C. n. 027874027 (in base 10), 0ULNRC (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale e che la stessa è titolare del brevetto europeo (inclusa l'Italia) di fabbricazione ed uso n. 0052575 con scadenza 17 novembre 2001 e del certificato di protezione brevettuale supplementare (SPC) n. UB 93CCP455 con scadenza il 6 novembre 2005.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o ad esso assimilabile come cliniche, case di cura, studi specializzati, centri diagnostici specializzati (articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 g di granulato contiene:

principio attivo: microgranuli di galattosio 1 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 ml di soluzione contiene:

galattosio in acqua per preparazioni iniettabili 200 mg.

Indicazioni terapeutiche:

esami ecocardiografici-Doppler per l'individuazione, l'esclusione, o il controllo di stati patologici che portano a modificazioni emodinamiche, in particolare: difetti delle valvole tricuspide e polmonare, difetti congeniti (es. difetti del setto atriale, difetti del setto ventricolare), masse o trombi intracavitari ed interessamento del cuore destro in altri processi patologici;

ecocardiografia convenzionale B-Mode nei neonati e bambini (fino a 5 anni di età inclusi);

esami ecografici dell'apparato genitale femminile, in particolare per la dimostrazione o esclusione di modificazioni congenite o acquisite della cavità uterina e per la visualizzazione delle tube di Falloppio e indagini sulla loro pervietà (isterosalpingo-ecografia con contrasto).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1983

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proctolyn»

Estratto decreto A.I.C. n. 57 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: PROCTOLYN, nella forma e confezione: tubo di crema rettale da 30 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1, codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo di crema rettale da 30 g;

A.I.C. n. 021925060 (in base 10), 0NX364 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di crema rettale contengono:

principi attivi: fluocinolone acetonide 0,01 g - chetocaina cloridrato 1,00 g;

eccipienti: acido citrico - mentolo - metile p-idrossibenzoato - propile p-idrossibenzoato - glicole propilenico - alcool stearilico - alcool cetilico - olio di vaselina - sorbitan monostereato - polisorbato 60 - acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: emorroidi interne ed esterne: eczemi ed eritemi anali e perianali; ragadi anali; prurito e bruciore anale e perianale; trattamento pre e post-operatorio in chirurgia ano-rettale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1985

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Upsafen»

Estratto decreto A.I.C. n. 59 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale: UPSAFEN, nella forma e confezione: tubo di 10 compresse effervescenti 200 mg per uso orale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Upsamedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Filippetti, n. 37, codice fiscale n. 09649610152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratoires UPSA, presso lo stabilimento sito in Gascogne, 3 avenue des Pyrénées, La Passage, Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo di 10 compresse effervescenti 200 mg per uso orale;

A.I.C. n. 032024010 (in base 10), 0YK9GB (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg;

eccipienti: sodio docusato, polividone, alfa-tocoferolo (E 307), bicarbonato di sodio, acido citrico anidro, lattosio anidro, citrato di magnesio anidro, silice colloidale, saccarina sodica, aroma naturale limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali). Coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili e influenzali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1986

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naprorex»

Estratto decreto n. 48 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: NAPROREX, nella forma e confezione: 20 capsule 550 mg.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Bianca Maria Visconti n. 33, Milano, codice fiscale n. 00738630151.

Confezione: in sostituzione della confezione 20 capsule da 550 mg è autorizzata la confezione: 30 capsule da 550 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule da 550 mg;

A.I.C. n. 025800044 (in base 10), 0SMCCD (in base 32);

classe «A - nota 66», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data del 21 settembre 1998, con la quale la ditta Lampugnani farmaceutici S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo naprossene sodico non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione - indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 025800020, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1982

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Addamel N»

Estratto decreto M.C.R. n. 54 del 22 febbraio 1999

Specialità medicinale: ADDAMEL N, nella forma e confezione: 10 flaconcini soluzione sterile 10 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB con sede legale e domicilio fiscale in Stoccolma, Svezia, rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale in via R. Koch, 1.2, Milano, codice fiscale n. 07089990159.

Modifiche apportate:

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Pharmacia & Upjohn AS nello stabilimento sito in Halden, Norvegia.

confezione: in sostituzione della forma e confezione: 10 flaconcini soluzione sterile 10 ml viene autorizzata la forma e confezione: 20 fiale in polipropilene di soluzione concentrata sterile di elementi traccia (da aggiungere a soluzioni infusionali) dal 10 ml.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 fiale in polipropilene di soluzione concentrata sterile di elementi da 10 ml;

A.I.C. n. 029231026 (in base 10), 0VW1XL (in base 32);

classe «A, per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 3 febbraio 1999 con la quale la predetta società Pharmacia & Upjohn S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che la specialità medicinale non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

1 ml contiene:

principi attivi invariati;

eccipienti: xilitolo 300 mg, acido cloridrico q.b. a pH 2,2, acqua q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: è indicato come supporto per garantire il fabbisogno basale o per incrementare lievemente il livello di elementi traccia in pazienti adulti in trattamento nutrizionale per via edovenosa.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. n. 029231014, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1984

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Stomet"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1999).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 45, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «eccipienti: sodio *benzoata* 100 mg, ...», leggasi: «eccipienti: sodio *benzoato* 100 mg ...».

99A1964

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77